

Spett.li **Ministero della Cultura - Soprintendenza speciale per il PNRR**

Pec: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica

Direzione generale Valutazioni ambientali

Pec: va@pec.mite.gov.it

E p.c. **Ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura**

Spett.li Pec: udcm@pec.cultura.gov.it

Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Barletta – Andria – Trani e Foggia

Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale ABAP

Servizio III – Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico della Direzione generale ABAP

Pec: sabap-fg@pec.cultura.gov.it

Regione Puglia

Sezione Autorizzazioni Ambientali

Pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Provincia di Foggia

Settore Assetto Territorio Ambiente

Pec: protocollo@cert.provincia.foggia.it

Comune di San Paolo di Civitate

Pec: protocollo@pec.comune.sanpaolodicivitate.fg.it

Milano, 22 maggio 2023

OGGETTO: [ID_VIP: 8109]. Progetto di un impianto fotovoltaico con sistema di accumulo integrato con impianto olivicolo della potenza complessiva di 46,0782 MWp – denominato “Cerro” (di seguito il “Progetto” o “Impianto”).

Proponente: Falck Renewables Sviluppo S.r.l. (oggi Renantis Italia S.r.l. a seguito del cambio di denominazione intervenuto in data 21/12/2022)

Riscontro nota MIC\MIC SS-PNRR\21/04/2023\0006180-P\ del 21/04/2023 (di seguito la “Nota”)

Spett.li Enti,

con riferimento alla Nota di cui all’oggetto del Ministero della Cultura - Soprintendenza speciale per il PNRR, la Scrivente società Renantis Italia S.r.L., con sede legale in Milano 20122, Corso Italia, 3, iscritta al Registro delle Imprese di Milano n. MI-2535938, Codice Fiscale e Partita Iva n. 10500140966, per il tramite del suo legale rappresentante Carmelo Scalone, domiciliato per la carica presso la sede della predetta società

TRASMETTE

il documento “Riscontro al parere tecnico-istruttorio della Soprintendenza Speciale PNRR n. 6180 del 21-4-2023” comprensivo di allegati (All. 1- Inquadramento su Ortofoto e All. 2 – Inquadramento su catastale) riportante le osservazioni e le controdeduzioni della Società in riscontro a quanto evidenziato nella Nota riportata in oggetto.

Con l’occasione la Scrivente evidenzia inoltre che, al fine di dare contezza della reale consistenza del progetto agrivoltaico in oggetto, atto a perseguire l’obiettivo di coesistenza tra l’attività di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e attività agro-pastorale, allega alla presente la lettera di intenti per un comodato d’uso gratuito con la società Madre Terra Soc. Agricola Srl per l’esercizio di attività agricola presso l’impianto in oggetto (file “LOI Agrivoltaico Cerro_Madre Terra Soc.Agr._final”).

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti porgiamo
Cordiali saluti,



Renantis Italia Srl
Carmelo Scalone
Legale Rappresentante

Comune
di San Paolo di Civitate



Regione Puglia



Provincia di
Foggia



Committente:



FALCK RENEWABLES SVILUPPO s.r.l.
via A. Falck, 4 - 16, 20099 Sesto San Giovanni (MI)
c.f. IT10500140966


Titolo del Progetto:

Progetto di un impianto fotovoltaico con sistema di accumulo integrato con impianto olivicolo - denominato "Cerro"

Documento:	PROGETTO DEFINITIVO	Codice Pratica:	MBFAF96	N° Tavola:	All.1
Elaborato:	Inquadramento su Ortofoto	SCALA:	N.D.		
		FOGLIO:	1 di 1		
		FORMATO:	A3		


Folder: - Nome file: **MBFAF96_All.1 – Inquadramento su Ortofoto**

Progettazione:




NEW DEVELOPMENTS S.r.l.
Piazza Europa, 14
87100 Cosenza (CS)


Progettisti:



dott. ing. Giovanni Guzzo Foliaro



dott. ing. Amedeo Costabile




dott. ing. Francesco Meringolo

Rev:	Data Revisione	Descrizione Revisione	Redatto	Controllato	Approvato
00	15/05/2023	PRIMA EMISSIONE	New Dev.	FALCK	FALCK

Legenda


- Sottostazione di Trasformazione Cerro
- Storage Cerro
- Sottostazione Elettrica Lucky Wind S.r.l.
- Sottostazione Elettrica Sud Energy S.r.l.
- Sottostazione Elettrica IVPC Power 6 S.r.l.
- Buffer di 500m da aree censite D.1



Comune
di San Paolo di Civitate



Regione Puglia



Provincia di
Foggia



Committente:



FALCK RENEWABLES SVILUPPO s.r.l.
via A. Falck, 4 - 16, 20099 Sesto San Giovanni (MI)
c.f. IT10500140966

Titolo del Progetto:


Progetto di un impianto fotovoltaico con sistema di accumulo integrato con impianto olivicolo - denominato "Cerro"

Documento:	PROGETTO DEFINITIVO	Codice Pratica:	MBFAF96	N° Tavola:	All.2
Elaborato:	Inquadramento su catastale	SCALA:	N.D.		
		FOGLIO:	1 di 1		
		FORMATO:	A0		

Folder: - Nome file: **MBFAF96_All.2 - Inquadramento su catastale**

Progettazione: NEW DEVELOPMENTS S.r.l. Piazza Europa, 14 87100 Cosenza (CS)	Progettisti:		
	 dott. ing. Giovanni Guzzo Foliaro	 dott. ing. Amedeo Costabile	 dott. ing. Francesco Meringolo

Rev:	Data Revisione	Descrizione Revisione	Redatto	Controllato	Approvato
00	15/05/2023	PRIMA EMISSIONE	New Dev.	FALCK	FALCK



PLANIMETRIA CATASTALE

Spett.li **Ministero della Cultura - Soprintendenza speciale per il PNRR**

Pec: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Direzione generale Valutazioni ambientali

Pec: va@pec.mite.gov.it

E p.c. **Ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura**

Spett.li Pec: udcm@pec.cultura.gov.it

Soprintendenza archeologia belle arti e

paesaggio per le province di Barletta –

Andria – Trani e Foggia

Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio

archeologico della Direzione generale ABAP

Servizio III – Tutela del patrimonio artistico,

storico e architettonico della Direzione

generale ABAP

Pec: sabap-fg@pec.cultura.gov.it

Regione Puglia

Sezione Autorizzazioni Ambientali

Pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Provincia di Foggia

Settore Assetto Territorio Ambiente

Pec: protocollo@cert.provincia.foggia.it

Comune di San Paolo di Civitate

Pec: protocollo@pec.comune.sanpaolodicivitate.fg.it

Milano, 22 maggio 2023

OGGETTO: [ID_VIP: 8109]. Progetto di un impianto fotovoltaico con sistema di accumulo integrato con impianto olivicolo della potenza complessiva di 46,0782 MWp – denominato “Cerro” (di seguito il “Progetto” o “Impianto”).

Proponente: Falck Renewables Sviluppo S.r.l. (oggi Renantis Italia S.r.l. a seguito del cambio di denominazione intervenuto in data 21/12/2022)

Riscontro nota MIC/MIC_SS-PNRR/21/04/2023/0006180-P del 21/04/2023 (di seguito la “Nota”)

Spett.li Enti,


con riferimento alla Nota di cui all’oggetto del Ministero della Cultura - Soprintendenza speciale per il PNRR, la Scrivente società Renantis Italia S.r.L., con sede legale in Milano 20122, Corso Italia, 3, iscritta al Registro delle Imprese di Milano n. MI-2535938, Codice Fiscale e Partita Iva n. 10500140966, per il tramite del suo legale rappresentante Carmelo Scalone, nato a Roma il 05 /12 /1967 domiciliato per la carica presso la sede della predetta società

TRASMETTE

il documento “Riscontro al parere tecnico-istruttorio della Soprintendenza Speciale PNRR n. 6180 del 21-4-2023” comprensivo di allegati (All. 1- Inquadramento su Ortofoto e All. 2 – Inquadramento su catastale) riportante le osservazioni e le controdeduzioni della Società in riscontro a quanto evidenziato nella Nota riportata in oggetto.

Con l’occasione la Scrivente evidenzia inoltre che, al fine di dare contezza della reale consistenza del progetto agrivoltaico in oggetto, atto a perseguire l’obiettivo di coesistenza tra l’attività di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e attività agro-pastorale, allega alla presente la lettera di intenti per un comodato d’uso gratuito con la società Madre Terra Soc. Agricola Srl per l’esercizio di attività agricola presso l’impianto in oggetto (file “LOI Agrivoltaico Cerro_Madre Terra Soc.Agr._final”).

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti porgiamo
Cordiali saluti,


Renantis Italia Srl

Carmelo Scalone
Legale Rappresentante

**LETTERA DI INTENTI PER
UN COMODATO D'USO GRATUITO PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' AGRICOLA PRESSO
IMPIANTO AGRIVOLTAICO DI CERRO**

Madre Terra Soc. Agricola Srl, sede in Treviglio Bg, Via Fantoli 6, C.F. e P.IVA 04175410168, numero di iscrizione nel registro delle imprese di Bergamo BG - 441752, Legale rappresentante Sig. Pietro Branchi (il "Comodatario") da una parte, e

E

Renantis Italia srl (già Falck Renewables Sviluppo S.r.l.), società costituita ed esistente secondo la legge italiana, con sede legale in Milano, via Corso Italia 3, iscritta al Registro delle Imprese di Milano n. MI-2535938, Codice Fiscale e Partita Iva n. 10500140966, in persona del legale rappresentante Fabrizio Tortora (il "Renantis") dall'altra parte,

- Il Comodatario e la Renantis congiuntamente (anche) definite le "Parti"

PREMESSO CHE

- a) la società Renantis Italia S.r.l. ha avviato l'iter autorizzativo per la realizzazione di un impianto agrivoltaico di potenza nominale di circa 46MWp da realizzare nel Comune di San Paolo Civitate (FG) (complessivamente, il "Progetto" o l'"Impianto");
- b) nell'ambito dell'attività di esercizio dell'Impianto, la Renantis intende promuovere lo sviluppo sinergico dell'attività agricola e di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
- a) ai fini della superiore premessa b), è stata predisposta una Relazione Agronomica (cfr. **Allegato 1**) che prevede l'utilizzo di alcune aree ove sorgerà l'Impianto per la piantumazione di specie arboree per la realizzazione di una coltura olivicola superintensiva;
- b) il Comodatario, tramite società agricole locali da esso direttamente controllate, è interessata a svolgere l'Attività agricola di cui *infra* e all'Allegato 1;
- c) in pendenza dell'iter autorizzativo di cui alla premessa a), le Parti sono interessate ad avviare una interlocuzione in ordine alla possibilità che la Renantis conceda, in comodato d'uso gratuito, alcune aree interessate dall'Impianto affinché il Comodatario effettui la predetta Attività Agricola come *infra* definite.

Tutto ciò premesso, le Parti

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. Premesse, allegati e definizioni.

- 1.1.** Le premesse ("Premesse") e i seguenti allegati ("Allegati") costituiscono parte integrante e sostanziale della presente lettera di intenti (la "LOI"):
Allegato 1: Relazione Agrivoltaica con descrizione del piano delle coltivazioni, delle attività e lavorazioni agro-pastorali minime garantite.
- 1.2.** Ove il contesto lo richieda, i termini al "singolare" avranno il medesimo significato qualora usati al "plurale", e viceversa.
- 1.3.** I termini con la lettera maiuscola hanno il significato loro attribuito nella presente LOI.

2. Oggetto

2.1. A seguito dell'ottenimento di tutte le autorizzazioni per la costruzione ed esercizio dell'Impianto da parte di Renantis, le Parti provvederanno a negoziare la stipula di un contratto di comodato d'uso gratuito non esclusivo (il "**Contratto**") avente i seguenti elementi essenziali:

- a) concessione al Comodatario, a titolo gratuito non esclusivo dell'area di Impianto;
- b) impegno del Comodatario ad effettuare attività agropastorali quali, a titolo esemplificativo:
 - a) coltivazione di un prato polifita e allevamento allo stato semi-brado di pecore da carne;
 - b) cura e manutenzione degli alberi da frutto impiantati dalla Renantis lungo il perimetro dell'Impianto e nelle aree di pertinenza, e relativa raccolta dei frutti;
 - c) piantumazione periodica e coltivazione di specie arbustive officinali;
 - d) apicoltura per la produzione di miele e altri prodotti dell'alveare;
(di seguito, complessivamente, la/e "**Attività Agropastorale/i**").
- c) l'Attività Agropastorale dovrà essere svolta in sinergia con l'esercizio e manutenzione dell'Impianto e connessa produzione di energia elettrica. Pertanto, il Comodatorio prenderà atto ed accetterà che l'Area eventualmente concessa in comodato non sarà concessa ad uso esclusivo del Comodatorio se non per l'esecuzione dell'Attività Agropastorale/i;
- d) il Comodatario si obbligherà a conservare e custodire l'Area oggetto di comodato interessata dall'Attività Agropastorale con la dovuta diligenza, e non potrà, se non con il consenso scritto della Renantis, concederne a terzi il godimento, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito, sia a titolo oneroso.

3. Durata

La presente LOI è valida ed efficace a decorrere dalla data ultima di sottoscrizione della stessa ad opera delle Parti e scadrà decorsi 24 (ventiquattro) mesi, fatta salva l'eventuale proroga previo accordo scritto tra le Parti.

4. Recesso e Risoluzione

4.1. Renantis avrà facoltà di recedere dalla presente LOI mediante comunicazione scritta da inviarsi al Comodatario con un termine di preavviso non inferiore a 30 giorni. In tale caso, nulla sarà dovuto al Comodatario, a qualsiasi titolo, per l'esercizio della predetta facoltà di recesso e la conseguente mancata stipula del Contratto.

4.2. Ai sensi e per gli effetti 1456 c.c., la presente LOI si risolve di diritto, mediante semplice comunicazione scritta inviata da Renantis al Comodatario nei seguenti casi:

- a) violazione dell'art. 8;
- b) violazione dell'art. 10.

5. Vincolatività

5.1. La presente LOI è predisposta in forma sintetica e non esaustiva in relazione alla determinazione dei termini e delle condizioni relativi agli eventuali successivi accordi vincolanti tra le Parti. La presente LOI non deve essere considerata esaustiva e qualsiasi ulteriore accordo tra le Parti è soggetto alla negoziazione, approvazione, autorizzazione da parte delle Parti.

5.2. Le Parti danno atto che eventuali accordi vincolante, se e quando sottoscritti, conterranno ulteriori o diversi termini che le Parti potrebbero richiedere, compresi ulteriori oggetti che non sono trattati nella presente LOI. Nulla in questa LOI deve essere inteso o interpretato come: (i) un accordo sulla sottoscrizione di un qualsiasi contratto vincolante; (ii) un'offerta o un obbligo di acquisire o investire. La presente LOI esprime semplicemente l'intenzione delle Parti di avere discussioni leali e in buona fede per la stipula del Contratto.

6. Trattamento dei Dati Personali

6.1. Le Parti tratteranno i dati personali relativi all'altra Parte ("Dati Personali") nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, come recepito nelle legislazioni nazionali degli Stati membri dell'Unione Europea, o ad altre leggi e regolamenti equivalenti in materia di protezione dei dati in altre giurisdizioni, ciascuna come modificata, abrogata o sostituita di volta in volta (tutte, le "Leggi sulla Protezione dei Dati"). Pertanto, le Parti riconoscono e si impegnano a rispettare tutte le Leggi sulla Protezione dei Dati applicabili in relazione al trattamento dei Dati Personali effettuato in relazione alla presente LOI, compresa la sua esecuzione.

6.2. Le Parti in relazione al presente LOI agiscono in qualità di Titolare del trattamento ai soli fini della stipula e dell'esecuzione del presente LOI e rispettano le Leggi sulla Protezione dei Dati. Il conferimento dei Dati Personali è necessario per la stipula del presente LOI e il rifiuto di farlo impedirà al Renantis di eseguire il LOI e al Comodatario di aderirvi. Le Parti raccoglieranno solo i Dati Personali strettamente necessari per perseguire le finalità di cui sopra, compresi nome, cognome, numero di telefono ed e-mail. Non verranno raccolte categorie speciali di Dati Personali. Le Parti possono condividere i Dati Personali raccolti con terzi, compresi consulenti e fornitori di servizi, se necessario per perseguire le finalità di cui sopra, nonché con le autorità pubbliche. Tali terze parti possono agire in qualità di responsabili o incaricati del trattamento a seconda delle circostanze. I Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità sopra indicate e, in ogni caso, saranno cancellati 10 anni dopo la firma del LOI. Gli interessati avranno sempre la facoltà di esercitare i diritti previsti dalle Leggi sulla Protezione dei Dati, tra cui il diritto di accesso ai dati, di richiedere la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, ove applicabile, e di proporre reclamo all'autorità di controllo competente.

7. D.lgs.231/2001, MOG e Codice etico

7.1. Il Comodatario dichiara di essere a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle attività derivanti dal presente LOI anche ai sensi del D.lgs. 231/2001, improntando i propri comportamenti ai principi di lealtà, probità e trasparenza. Il Comodatario è altresì a conoscenza che la Renantis ha adottato un Modello Organizzativo e di Gestione ("MOG") ai sensi e per gli effetti del D.lgs 231/2001 e che la Renantis si impegna a far rispettare le previsioni in esso contenute a tutti i propri dipendenti e/o collaboratori al fine di evitare la commissione dei reati previsti nel predetto Decreto.

7.2. Il Comodatario dichiara, inoltre, di avere letto e compreso i principi generali del "Codice Etico" del Gruppo Renantis, pubblicato sul sito web www.falckrenewables.com e di accettare di svolgere l'attività oggetto del presente LOI nel rispetto dello stesso impegnandosi a far rispetto i predetti principi anche i propri dipendenti e/collaboratori.

7.3. Il mancato rispetto di quanto stabilito dal D.lgs 231/2001 e/o dal Codice Etico di Renantis darà diritto alla Renantis di risolvere il LOI ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo il risarcimento di ogni danno dalla stessa patito a seguito del predetto mancato rispetto.

8. Comunicazioni

8.1. Qualsiasi comunicazione o avviso prevista ai sensi del presente LOI si intenderà efficacemente e validamente eseguita se effettuata per iscritto e consegnata personalmente, o tramite racc. a.r. o pec (anticipata via e-mail), ai seguenti recapiti:

se alla Renantis

Renantis Italia S.r.l.

Corso Italia, 3

20122 – Milano

PEC: renantis.italia@legalmail.it

Email: gianluca.cipolletta@falckrenewables.com

se al Comodatario

MADRE TERRA SOC. AGRICOLA SRL
c.a. Pietro Branchi
Via Fantoli 6
Treviglio (BG)
PEC: opmadereterra@pec.it
Email: pietro.branchi@opmadreterra.it

9. Divieto di Cessione

Nessuna delle Parti avrà la facoltà di cedere in alcun modo la presente LOI e i diritti od obblighi dagli stessi nascenti, fatta salva la facoltà della Renantis di cedere la presente LOI a società del Gruppo Renantis.

10. Riservatezza

10.1. Le Parti considereranno come informazioni riservate ("**Informazioni Riservate**") tutti i dati commerciali, tecnici, finanziari e/o di altro tipo, le informazioni, i progetti, i fascicoli tecnici e tutte le altre informazioni che, in ogni caso, sono state rivelate o potranno essere rivelate direttamente al Potenziale Cliente ("**Parte Ricevente**") da FKN ("**Parte Divulgatrice**") alla data del presente Accordo o successivamente, in qualsiasi forma, sia che vengano divulgate dalla Parte Divulgatrice o dai suoi dipendenti designati o da terzi ogni volta debitamente autorizzati ("**Terzi Autorizzati**") in relazione all'oggetto del presente LOI. Le discussioni tra le Parti in merito alla presente LOI, compresa la sua esistenza, saranno considerate per entrambe le Parti come Informazioni Riservate. Tutte le informazioni relative alla Parte Divulgatrice, comunque ottenute dalla Parte Ricevente, anche se attraverso le proprie indagini, saranno considerate Informazioni Riservate ai sensi del presente articolo.

10.2. La Parte Ricevente si impegna a:

- (i) conservare in via fiduciaria e non divulgare a terzi le Informazioni Riservate, ad eccezione di quanto previsto al punto (iv) di seguito e all'art. 10.4;
- (ii) non utilizzare le Informazioni Riservate per scopi diversi dall'esecuzione della presente LOI e in conformità alle disposizioni della stessa;
- (iii) adoperarsi al meglio e adottare misure, al fine di prevenire qualsiasi fuga di Informazioni Riservate, che siano almeno dello stesso livello di quelle abitualmente adottate nei confronti delle proprie informazioni riservate e di informazioni di proprietà di natura analoga;
- (iv) limitare la diffusione delle Informazioni Riservate ai/alle proprie Affiliati/e – come infra definiti/e - e ai rispettivi consulenti, direttori, amministratori, funzionari, dipendenti, collaboratori, agenti, revisori, contabili, avvocati, società di portafoglio, banche, consulenti finanziari, assicuratori e consulenti d'investimento (i "**Rappresentanti**") i cui doveri e/o responsabilità giustifichino strettamente la necessità di conoscere tali Informazioni Riservate per l'esecuzione della presente LOI, subordinatamente all'impegno da parte di tali soggetti di mantenere lo status di segretezza di tali Informazioni Riservate e di rispettare tutti gli obblighi previsti dal presente articolo, a meno che il loro status professionale non implichi già obblighi di riservatezza. Per "**Affiliato/a**" si intende, ai fini del presente articolo, qualsiasi soggetto giuridico che controlla, è controllato o è sotto controllo comune con la Parte interessata. Si ritiene che un'entità "controlli" un'altra se possiede direttamente o indirettamente almeno il cinquanta per cento (50%) delle partecipazioni azionarie o dei diritti di voto di tale entità. In relazione a quanto sopra concordato, la Parte Ricevente non sarà responsabile di eventuali violazioni del presente articolo da parte dei suoi Rappresentanti nella misura in cui questi ultimi stipulino un accordo di riservatezza autonomo direttamente azionabile dalla Parte Divulgatrice.

10.3. Fintantoché le Informazioni Riservate non saranno divulgate da o per conto di Renantis a una entità facente parte di J.P.Morgan Investment Management Inc. diversa da J.P. Morgan Asset Management's

Alternatives – Infrastructure Investments Group ("IIG"), tale entità non sarà considerata un Rappresentante ai fini del presente LOI, e (ii) finché le Informazioni Riservate non saranno divulgate da o per conto di Renantis ad un fondo, veicolo d'investimento o conto separato che sia sponsorizzato, consigliato e/o gestito da J.P. Morgan Investment Management Inc. e/o dalle sue Affiliate, tale fondo, veicolo di investimento o conto separato non sarà considerato un Rappresentante ai fini del presente LOI.

10.4. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 10.2 sopra, qualora la Parte Ricevente ritenga necessario, per l'esecuzione del presente LOI, divulgare a terzi, in tutto o in parte, le Informazioni Riservate, la Parte Ricevente potrà farlo solo alle seguenti condizioni:

- a. comunicare preventivamente alla Parte Divulgatrice il nome del terzo a cui la Parte Ricevente intende divulgare le Informazioni Riservate;
- b. indicare i motivi che determinano tale divulgazione;
- c. indicare la parte specifica delle Informazioni Riservate che sarebbe necessario divulgare;
- e
- d. ricevere espressa autorizzazione scritta da parte della Parte Divulgatrice.

10.5. La Parte Divulgatrice concederà alla Parte Ricevente la suddetta autorizzazione scritta a divulgare parte delle Informazioni Riservate a terzi solo a condizione che tali terzi si siano preventivamente impegnati con la Parte Divulgatrice ad assumere e rispettare obblighi di riservatezza non meno stringenti di quelli previsti dal presente Lettera. In relazione a quanto sopra concordato, la Parte Ricevente garantisce che sarà responsabile di qualsiasi violazione del presente Lettera da parte di qualsiasi terzo a cui la Parte Ricevente divulghi le Informazioni Riservate ai sensi dell'art. 10.4. di cui sopra.

10.6. Le Informazioni Riservate non saranno considerate tali e, pertanto, non saranno coperte dagli obblighi di riservatezza di cui al presente Lettera, qualora:

- a) siano, o diverranno, di dominio pubblico al momento della divulgazione o dell'ottenimento da parte della Parte Ricevente, o comunque rese disponibili al pubblico senza colpa della Parte Ricevente;
- b) fossero state già in legittimo possesso della Parte Ricevente prima di ricevere le Informazioni Riservate dalla Parte Divulgatrice;
- c) siano state legittimamente acquisite dalla Parte Ricevente da terzi che potevano legittimamente disporne, senza violare alcun obbligo di riservatezza attraverso tale divulgazione;
- d) debbano essere divulgate in base a leggi, procedimenti, norme e/o regolamenti (comprese le domande orali durante i procedimenti, gli interrogatori, le richieste di informazioni e/o documenti, le citazioni in giudizio, indagini civili, i procedimenti o esami normativi, le norme di borsa, le commissioni di ordini professionali o altre norme o regolamenti applicabili o procedimenti analoghi - di seguito, la "**Legge**"), a condizione che la Parte Ricevente si impegni a notificare preventivamente per iscritto alla Parte Divulgatrice la necessità di tale divulgazione, nella misura in cui ciò sia consentito dalla legge;
- e) siano o diventino disponibili per la Parte Ricevente o i suoi Rappresentanti su base non confidenziale da una fonte diversa dalla Parte Divulgatrice o dai suoi Rappresentanti, a condizione che non fosse nota alla Parte Ricevente o ai suoi Rappresentanti che tale fonte fosse vincolata da un accordo di riservatezza o da un altro obbligo contrattuale, legale o fiduciario di riservatezza nei confronti della Parte Divulgatrice;
- f) siano state sviluppate dalla Parte Ricevente senza fare riferimento alle Informazioni Riservate.

Nonostante qualsiasi disposizione contraria contenuta nel presente Lettera, né la Parte Ricevente né i suoi Rappresentanti saranno tenuti a informare e/o notificare la Parte Divulgante o qualsiasi altra persona, di qualsiasi divulgazione effettuata a seguito di richiesta da parte di un esaminatore bancario o da un esaminatore regolamentare nel corso di un esame, di un'ispezione o di una revisione da parte di tale esaminatore. Tale divulgazione non sarà considerata una violazione del presente Lettera.

10.7. Le Informazioni Riservate rimarranno di proprietà della Parte Divulgatrice. Nulla di quanto contenuto nella presente LOI potrà essere interpretato come una concessione di licenza delle Informazioni Riservate alla Parte Ricevente. Su richiesta scritta della Parte Divulgatrice, la Parte Ricevente, in un tempo ragionevolmente tempestivo, restituirà alla Parte Divulgatrice o, a discrezione della Parte Ricevente, distruggerà tutte le Informazioni Riservate ricevute, comprese tutte le copie e tutti gli estratti e le riproduzioni (sia scritte che elettroniche), nonché tutti i memoranda, gli appunti, le relazioni, i documenti o altri materiali, comprese le relative copie, preparati dalla Parte Ricevente, comprese le Informazioni Riservate in possesso di persone alle quali sono state divulgate ai sensi del presente LOI e, se richiesto dalla Parte Divulgatrice, ne darà conferma scritta. La Parte Ricevente avrà il diritto di conservare le Informazioni Riservate necessarie per conformarsi alla Legge, alle proprie policies interne e alle procedure di back-up, a condizione che la Parte Ricevente tratti tali Informazioni Riservate in conformità a quanto previsto dal presente Lettera. Ciascuna Parte riconosce che la cancellazione materiale di tutte le Informazioni Riservate da tutti i sistemi o supporti informatici non è materialmente possibile; in tal caso, si applicheranno le disposizioni di cui al presente LOI.

10.8. A prescindere da qualsiasi disposizione contraria del presente articolo, il Comodatario (i) riconosce che J.P. Morgan Investment Management Inc. è una filiale indiretta di J.P. Morgan Chase & Co, un'istituzione finanziaria diversificata (insieme alle sue affiliate, "J.P. Morgan"), (ii) è consapevole che J.P. Morgan comprende una società di intermediazione mobiliare a servizio completo e una banca commerciale impegnata in attività di negoziazione e intermediazione di titoli, oltre a fornire servizi di investment banking, gestione degli investimenti, gestione patrimoniale, finanziamento e consulenza finanziaria e altri prodotti e servizi commerciali e di investment banking a un'ampia gamma di società, privati, fondi pensione di terzi, fondi comuni, organizzazioni caritatevoli, piani governativi e altri veicoli e investitori, e (iii) accetta che nel corso ordinario delle sue attività di negoziazione, intermediazione, gestione patrimoniale, amministrazione fiduciaria, sottoscrizione, market making, gestione degli investimenti, investment banking, finanziamento o altre attività di consulenza o servizi finanziari analoghi, J.P. Morgan possa detenere in qualsiasi momento posizioni lunghe, corte o derivate, e possa negoziare o altrimenti effettuare transazioni, per conto proprio o dei clienti, in titoli di debito o azionari o altri strumenti di Renantis o delle sue Affiliate, o in titoli di debito o azionari o altri strumenti di qualsiasi società che possa essere coinvolta nella presente LOI. Renantis adotterà misure appropriate per garantire che le Informazioni Riservate siano rese disponibili solo ai dipendenti di IIG coinvolti nella LOI e ai dipartimenti interni Legali, di Compliance, di Gestione del Rischio, di Relazioni con i Media, di Relazioni Governative e di Conflitti, e non ad altre unità aziendali di J.P. Morgan, e finché IIG non divulgherà tali Informazioni Riservate ad altre unità aziendali, tali unità aziendali non saranno soggette al presente LOI.

11. Responsabilità

Nessuna delle Parti sarà responsabile nei confronti dell'altra per la mancata stipula del Contratto. Nessuna Parte sarà responsabile nei confronti dell'altra Parte per qualsiasi perdita di profitto, perdita di utilizzo, perdita di produzione, perdita di affari, perdita di opportunità commerciali o qualsiasi perdita indiretta o consequenziale derivante o connessa alla presente LOI.

12. No Partnership

Le Parti si danno altresì espressamente e reciprocamente atto che, con la sottoscrizione della presente LOI, le stesse non intendono creare alcuna associazione, joint venture, impresa comune o simili tra le stesse, né a conferire l'una all'altra, alcun potere di rappresentanza nei confronti di terzi. Nel corso dell'esecuzione della presente LOI, infatti, le Parti agiranno quali imprenditori indipendenti e nessuna Parte avrà il diritto, potere e/o autorità, di agire in nome e/o per conto dell'altra Parte né, in generale, di far sorgere, in capo all'altra Parte qualsiasi obbligo nei confronti di qualunque soggetto terzo.

13. Legge applicabile e foro competente.

La presente LOI è sottoposta alla legge italiana. In caso di controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla validità, esecuzione o interpretazione della presente lettera di intenti, sarà competente in via esclusiva, con espressa deroga a qualsiasi altro foro, il Foro di Milano

14. Varie

14.1. Qualsiasi modifica alla presente LOI non sarà valida, vincolante ed efficace ove non risulti da atto scritto firmato dalle Parti.

14.2. L'eventuale tolleranza di alcuno delle Parti di comportamenti posti in essere dagli altri in violazione delle disposizioni del presente LOI non costituirà né potrà essere interpretata quale rinunzia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere in un momento successivo l'esatto adempimento di tutti i termini e le condizioni qui previsti.

15. Clausole vessatorie

Le Parti dichiarano di aver attentamente e congiuntamente negoziato i contenuti della presente LOI e, conseguentemente, non trova applicazione il disposto di cui all'art. 1341 c.c.


Milano, 07/02/2023

Renantis Italia



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, positioned above a solid horizontal line.

Madre Terra Soc. Agr. Srl



A handwritten signature in black ink, featuring a large circular loop at the top and a series of vertical, wavy lines below, positioned above a solid horizontal line.

Comune
di San Paolo di Civitate



Regione Puglia



Provincia di
Foggia



Committente:



FALCK RENEWABLES SVILUPPO s.r.l.
via A. Falck, 4 - 16, 20099 Sesto San Giovanni (MI)
c.f. IT10500140966

Titolo del Progetto:

Progetto di un impianto fotovoltaico con sistema di accumulo integrato con impianto olivicolo - denominato "Cerro"

Documento:

PROGETTO DEFINITIVO

Codice Pratica:

MBFAF96

N° Tavola:

-

Elaborato:

**Riscontro al parere tecnico-istruttorio della
Soprintendenza Speciale PNRR n. 6180 del 21-04-2203**

SCALA:

N.D.

FOGLIO:

1 di 1

FORMATO:

A4

Folder:

-

Nome file:

MBFAF96 Riscontro al parere tecnico-istruttorio della Soprintendenza Speciale PNRR n. 6180 del 21-04-2203.pdf

Progettazione:




NEW DEVELOPMENTS S.r.l
Piazza Europa, 14
87100 Cosenza (CS)

Progettisti:



dott. ing. Giovanni Guzzo Foliaro



dott. ing. Amedeo Costabile



dott. ing. Francesco Meringolo

Rev:	Data Revisione	Descrizione Revisione	Redatto	Controllato	Approvato
00	15/05/2023	PRIMA EMISSIONE	New Dev.	FALCK	FALCK

Premessa:

La proposta in progetto è rappresentata da un impianto agri-voltaico, avente potenza di generazione fotovoltaica pari a 46,0782 MWp, e delle opere connesse, da ubicarsi nel territorio del Comune di San Paolo di Civitate (FG) con connessione alla RTN prevista presso la SE Terna di San Paolo di Civitate dove è prevista la realizzazione della sottostazione elettrica con al suo interno la centrale di accumulo elettrochimico denominato “Cerro”.

L'intervento rientra nella tipologia elencata nell'Allegato 1 bis “Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PINIEC), predisposto in attuazione al Regolamento (UE) 2018/1999” al punto 1.2.1 “Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti” e nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 al punto 2), denominato “Progetti di competenza statale: impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW”.

Il presente documento esamina il parere del Ministro della Cultura – Soprintendenza speciale per il PNRR No. 00006180-P del 21/04/2023 e riporta alcune precisazioni e controdeduzioni allo stesso.

In particolare:

- Relativamente alle interferenze con aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/04 queste sono rappresentate esclusivamente da puntuali attraversamenti lungo il percorso del cavidotto MT interrato sotto strada esistente con aree di cui all'art. 142 lettera c) – fiumi, torrenti e corsi d'acqua con relativa fascia di rispetto di 150 m dalle relative sponde, progettata con ancoraggio ai ponti esistenti;
- Relativamente alla compatibilità con il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) non si riscontrano incompatibilità oggettive né si ricade in aree in cui è inibita la realizzazione dell'opera. Il Piano infatti individua quali sono le aree inibite alla realizzazione dell'opera. Le uniche interferenze sono le già citate e puntuali opere di attraversamento dei fiumi lungo il percorso del cavidotto MT. I rilievi esposti nel Parere Tecnico riguardano considerazioni generiche e replicabili senza specifiche ed oggettive valutazioni dell'opera rispetto alle previsioni del Piano.

Si precisa inoltre che l'intervento è rappresentato da un impianto agri-voltaico nel pieno rispetto delle Linee Guida per la definizione di impianti agricoli combinati alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile diffuso dal Ministero della Transizione Ecologica (oggi MASE) nel giugno 2022, ovvero i requisiti A, B, D.2.

Nel parere tecnico le motivazioni riportate risultano generiche e replicabili e non vi è alcuna esplicitazione delle possibili soluzioni da adottare per il superamento delle criticità riscontrate come invece è prescritto nella Circolare n. 11 dello stesso Ministero della Cultura, diffusa con prot. MIC|MIC_DG-ABAP|08/03/2022|0008982-P|, *“Linee guida finalizzate al raccordo dei pareri espressi dagli Uffici del MIC in seno a procedimenti autorizzativi. Precisazioni”*, punto 4.

1. Esame del parere tecnico del MIC

Considerazioni riportate a pag. 4 e 5 del parere:

CONSIDERATO che con riguardo alla situazione vincolistica, il proponente riporta nell'Elaborato grafico 'MBFAF96_Elaborato_Grafico_R.3.d_rev.1.pdf' l'Analisi vincolistica ai sensi del D.Lgs. 42/04 dell'area complessiva dell'impianto con riguardo all'art.136 e art.142 del Codice, evidenziando graficamente le seguenti interferenze dirette e indirette:

Art. 142 lettera c): Fiumi, torrenti e corsi d'acqua compreso zona di rispetto sponde per una fascia di 150 m:

- interferenza del percorso elettrodotto interrato MT con Bene Paesaggistico 'Torrente Candelaro, risolto con la posa dell'elettrodotto sulla sponda del ponte in idonea canalina interrata
- tangenza del campo fotovoltaico con area di rispetto dei 150m dal corso d'acqua

Art. 142 lettera h): Zone gravate da usi civici

- interferenza del percorso cavidotto con zona gravata da usi civici, in località posta tra Masseria Scazzetta e Masseria Faugno, lungo la strada vicinale Serracapriola-Apricena

Art. 142 lettera g): Territori coperti da foreste e boschi

- prossimità dell'area di accumulo e SET a zona boscata in località tra Piani di Lauria e Pezze della Chiesa

Art. 142 lettera m): Zone di interesse archeologico

- prossimità dell'area di accumulo e SET a zona archeologica in località tra Piani di Lauria e Pezze della Chiesa

Precisazioni:

1. Le interferenze citate in merito al percorso del cavidotto con aree di cui all'art. 142 lettera c) del Codice (D.lgs. 142/04) sono rappresentate da tratti di cavo interrato posato in trincea su strada esistente e le uniche zone in cui lo stesso cavo fuoriesce dallo scavo sono i punti di attraversamento dei fiumi, già interessate da ponti esistenti dove il percorso del cavo è previsto in canale da ancorare alla struttura esistente.
2. In merito alle zone gravate da usi civici di cui all'art. 142 lettera h), si precisa che non ci sono interferenze dirette. Infatti, il percorso del cavo interrato è previsto all'interno delle sedi stradali esistenti che per loro natura non possono essere gravate da usi civici. Per queste aree non è previsto il concetto di "prossimità" o di "area contermina" in quanto trattasi di zone appartenenti al demanio civico geometricamente determinate e senza rispetti o buffer.
3. Relativamente alle zone di cui all'art. 142 lettera g) del Codice si precisa che l'area interessata dalla stazione di condivisione, ove al suo interno è ubicata anche la centrale di accumulo elettrochimico, è stata ubicata in prossimità della costruenda stazione Terna, e che l'area è posta a circa 1,7 km dalla citata area boscata. La figura che segue mostra la sovrapposizione della carta dei vincoli con le opere in progetto con indicata la distanza dall'area boscata.




Figura 1 – estratto dell'elaborato MBFAF96_Elaborato_Grafico_R.3.d_rev.1

4. In riferimento all'area archeologica di cui all'art. 142 lettera m) si precisa che, per come mostrato nella figura che segue, la stessa è posta a circa 500 dell'area SET e Accumulo.




Figura 2 – estratto dell'elaborato MBFAF96_Elaborato_Grafico_R.3.d_rev.1

Si rileva quindi che le uniche interferenze dirette del progetto sono rappresentate dal percorso del cavo interrato, posto in trincea all'interno di sede stradale esistente e che non si riscontrano motivi di incompatibilità con aree sottoposte a tutela o aree vincolate.

Considerazioni riportate a pag. 5 del parere:

CONSIDERATO che, con riguardo alle interferenze con le ulteriori tutele del Piano Paesaggistico Regionale della Puglia, come riportato nel parere della Soprintendenza ABAP, dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato e dal layout dell'impianto si riscontra che lo stesso non interferisce con gli areali tutelati dal PPTR, tranne che per il cavidotto di connessione che attraversa alcuni corpi idrici. L'interferenza dell'impianto fotovoltaico, pertanto, riguarda l'alterazione percettiva del sistema insediativo dell'area caratterizzato da ampi coltivi di cereali in prossimità della rete delle masserie rurali circostanti poste in posizione di reciproca visibilità, oltre che diminuire la permeabilità dei suoli per la presenza delle stringhe fotovoltaiche.

Nell'area contermini, definita da un buffer areale di raggio di 3 Km, invece, ricadono numerose componenti paesaggistiche:

FG005609 Masseria Maselli
FG005611 Masseria Beccherini
FG005612 Masseria Scivolaturo
FG005398 Masseria Beccherini
FG005399 Masseria Scardazzo
FG005610 Masseria Tonnoniro
FG005422 Masseria Faugno Nuovo
FG005423 Masseria Faugno Vecchio
FG005418 Masseria Faugno
FG005610 Masseria Tonnoniro
FG005420 Masseria Scazzetta
FG005421 Masseria Scazzetta
FG005126 Masseria Tre Titoli
FG005414 Masseria Coppa delle Rose

Inoltre, la Soprintendenza, come anche il Proponente, rileva che il cavidotto intercetta direttamente le seguenti componenti culturali e paesaggistiche:

- *BP Fiumi, torrenti e acque pubbliche (torrente Candelaro), BP Usi Civici* in prossimità della Strada Vicinale Serracaniola Arricena


Precisazioni:

La considerazione ratifica l'inesistenza di interferenze dirette con gli areali tutelati dal PPTR ad esclusione del cavidotto interrato MT con puntuale interferenza rispetto alle aree interessate da corpi idrici.

Per quanto riguarda l'areale indicato nel parere e considerato quale area contermini (3 km) si evidenzia che, con la Legge 41/2023, è stato eliminato ogni riferimento alle aree contermini.

Considerazioni riportate a pag. 5 del parere:

CONSIDERATO che l'intervento, per la parte riguardante le opere di connessione, è limitrofo all'area archeologica tutelata con vincoli diretti DM 27/06/1992 e DM 31/05/1997, nonché dista meno di 500m dal Regio Trattura L'Aquila-Foggia, inteso quale bene tutelato ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 con DM 15/06/1976 e successivi ulteriori DM, e che quest'ultimo non risulta essere stato considerato come bene culturale negli elaborati del Proponente;



Rappresentazione dei vincoli ai sensi del D.Lgs 42/2004 e delle ulteriori tutele del PPTR (elaborazione GIS del MiC)

Per come già argomentato in precedenza, in riferimento all'area archeologica di cui all'art. 142 lettera m) si precisa che, per come mostrato nella fig.2, la stessa è posta a circa 500 dell'area SET e Accumulo.

Per quanto concerne tutte le considerazioni emesse da codesta Soprintendenza, qui sopra riportate, si riscontra che la Società proponente Renantis Italia Srl in data 28-04-2023 ha trasmesso una lettera al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, nella quale dichiara che ai sensi della lett. c-quarter co.8 dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021, l'impianto ricade in area idonea secondo le motivazioni di seguito riportate:

- l'"area di impianto" del Progetto (i.e. area interessata dai pannelli fotovoltaici) ricade interamente in "area idonea" ai sensi dell'art. 20, comma 8, lettera c-quater del D.Lgs 199/2021;
- le infrastrutture elettriche non interrato (sottostazione di trasformazione e storage) afferenti il Progetto, ricadono in un'area idonea ai sensi del D.Lgs 199/2021, art 20, comma 8, lettera c-ter 1) essendo in "aree agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale" Invero, l'area delle infrastrutture elettriche non interrato dista non più di 500 metri da aree classificate catastalmente come aree D1, ove sono altresì presenti strutture, costruendi progetti di impianti a fonte rinnovabile già autorizzati, il tutto come si evince dall'inquadramento su ortofoto allegato alla presente (All. 1 – Inquadramento su Ortofoto). Le predette aree, essendo destinate alla realizzazione di impianti a fonte rinnovabile autorizzati ex art. 12 del D.Lgs 387/2003, sono soggette a variante urbanistica ex lege (comma 2 lettera b dell'art.

12) e, di conseguenza in fase di conformazione urbanistica all'inquadramento catastale di cui alla visura catastale allegati alla presente (All.2 – Inquadramento su catastale).

Considerazioni contenute nel parere (da pag. 10 a pag. 13 del parere)

CONSIDERATO che il MASE in data 14/10/2022, ha comunicato l'avvio di una nuova consultazione del pubblico ex art.24 co.5 del D.Lgs.152/2006 e la pubblicazione della documentazione integrativa e dell'avviso al pubblico sul sito MASE all'indirizzo <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/8432>;

CONSIDERATO che questa Soprintendenza speciale per il PNRR, con nota n.6814 del 13/12/2022, a seguito delle integrazioni presentate dalla Società, ha richiesto la valutazione finale di competenza alla SABAP di Barletta-Andria-Trani e Foggia e i contributi istruttori al Servizio II e Servizio III della DG ABAP;

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP, con nota prot. n.692 del 20/01/2023, ha trasmesso il proprio parere endoprocedimentale, le cui valutazioni sono qui di seguito in gran parte ricomprese;

CONSIDERATO che il **Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)** della Regione Puglia, approvato con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 39 del 23.03.2015, redatto ai sensi degli artt. 135 e 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, che disciplina tutto il territorio regionale, persegue “la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socioeconomico auto-sostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, anche attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell'identità sociale, culturale e ambientale, la tutela della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità”, e che al riguardo:

- le disposizioni degli artt. 89 e 91 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR prevedono, per tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA, ovunque siano essi localizzati, in quanto considerati interventi di rilevante trasformazione del paesaggio ai sensi dell'art. 89 c.1 lett. b.2, l'obbligo di verificare la compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR, nonché, di verificare il rispetto della Normativa d'uso (Indirizzi e Direttive) di cui alla Sezione C2 – *Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale*, dettata per ogni ambito di paesaggio;
- l'Obiettivo strategico 10 - *Definire standard di qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie rinnovabili* del PPTR e i relativi obiettivi specifici e “Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile” individuano un approccio alla localizzazione di tali impianti al fine di rendere coerente lo sviluppo delle energie rinnovabili sul territorio con la qualità e l'identità dei diversi paesaggi della Puglia (obiettivo specifico 10.2), proponendosi di disincentivare la localizzazione di centrali fotovoltaiche a terra nei paesaggi rurali, di incentivare la distribuzione diffusa sulle coperture e sulle facciate degli edifici, privilegiando l'autoconsumo dei privati e delle aziende agricole, di favorire la concentrazione degli impianti colici e fotovoltaici e delle centrali a biomassa nelle aree produttive pianificate;
- le “*Regole di riproducibilità delle invarianti strutturali*” individuate dal PPTR per ciascun ambito di paesaggio in relazione alle invarianti strutturali e al relativo stato di conservazione e criticità (cfr. Sezione B delle schede d'ambito) sono da considerarsi ai fini della valutazione dell'impatto sul patrimonio culturale e identitario generato dagli impianti di produzione di energia rinnovabile ai sensi di quanto disposto dalla Deliberazione Giunta Regionale del 23/10/2012 n. 2122 “Indirizzi per l'integrazione procedurale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella VIA - DDS n. 142 del 6/06/2014 “Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale. Regolamentazione degli aspetti tecnici”, nello specifico è richiesto che “*a partire dal riconoscimento delle invarianti strutturali che connotano le figure territoriali definite nelle schede d'ambito del PPTR è necessario verificare che il cumulo prodotto dagli impianti presenti nelle unità di analisi non interferisca con le regole di riproducibilità delle stesse invarianti (come enunciate nella Sezione B delle Schede degli Ambiti Paesaggistici del PPTR, Interpretazione identitaria e statutaria)*”;

CONSIDERATO che l'intervento, in riferimento al PPTR della Puglia, ricade nell'Ambito Territoriale “**Tavoliere**” (Figura Territoriale “**Il Mosaico di san Severo**”), di cui sono di seguito riportati i caratteri principali dell'Ambito, per quanto attiene alle interpretazioni identitarie e statutarie del paesaggio regionale espresse nell'**Atlante del Patrimonio**

Ambientale, Territoriale e Paesaggistico del PPTR (elaborato serie 3.3.1), relativamente ai **'Paesaggi Rurali'** (Sez.A.3.2) e alla **'Struttura Percettiva'** (Sez.A.3.5):

Paesaggi Rurali

*DESCRIZIONE STRUTTURALE. L'ambito del Tavoliere si caratterizza per la presenza di un paesaggio fondamentalmente pianeggiante la cui grande unitarietà morfologica pone come primo elemento determinante del paesaggio rurale la tipologia colturale. Il secondo elemento risulta essere la trama agraria che si presenta in varie geometrie e tessiture, talvolta derivante da opere di regimazione idraulica piuttosto che da campi di tipologia colturali, ma in generale si presenta sempre come una trama poco marcata e poco caratterizzata, la cui percezione è subordinata persino alle stagioni. Fatta questa premessa è possibile riconoscere all'interno dell'ambito del Tavoliere tre macropaesaggi: il mosaico di S.Severo, **la grande monocultura seminativa che si estende dalle propaggini subappenniniche alle saline in prossimità della costa e infine il mosaico di Cerignola. Paesaggio che sfuma tra il Gargano e il Tavoliere risulta essere il mosaico periferiale del torrente Candellaro a prevalente coltura seminativa. (...).** Il secondo macro paesaggio si sviluppa nella parte centrale dell'ambito si identifica per la forte **prevalenza della monocultura del seminativo**, intervallata dai mosaici agricoli periurbani, che si incuneano fino alle parti più consolidate degli insediamenti urbani di cui Foggia rappresenta l'esempio più emblematico. Questa monocultura seminativa è caratterizzata da una trama estremamente rada e molto poco marcata che **restituisce un'immagine di territorio rurale molto lineare e uniforme poiché la maglia è poco caratterizzata da elementi fisici significativi.** Questo fattore fa sì che anche morfotipi differenti siano in realtà molto meno percepibili ad altezza d'uomo e risultino molto simili i vari tipi di monocultura a seminativo, siano essi a trama fitta che a trama larga o di chiara formazione di bonifica. Tuttavia alcuni mosaici della Riforma, avvenuta tra le due guerre (legati in gran parte all'Ordine Nuovi Combattenti), sono ancora leggibili e pertanto meritevoli di essere segnalati e descritti. In questi mosaici infatti, è ancora possibile leggere la policoltura e comunque una certa complessità colturale, mentre in altri sono leggibili solamente le tracce della struttura insediativa preesistente. (...).*

*VALORI PATRIMONIALI. I paesaggi rurali del Tavoliere sono caratterizzati dalla **profondità degli orizzonti e dalla grande estensione dei coltivi.** La scarsa caratterizzazione della trama agraria, elemento piuttosto comune in gran parte dei paesaggi del Tavoliere, esalta questa dimensione ampia, che si declina con varie sfumature a seconda dei morfotipi individuati sul territorio. Secondo elemento qualificante e caratterizzante il paesaggio risulta essere il sistema idrografico che, partendo da un sistema fitto, ramificato e poco inciso tende via via a organizzarsi su una serie di corridoi ramificati. Particolarmente riconoscibili sono i paesaggi della bonifica e in taluni casi quelli della riforma agraria.*

DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE E CRITICITÀ. Le attuali tecniche colturali hanno modificato intensamente i paesaggi storici e talvolta i processi di messa a coltura hanno interessato parti del territorio alle quali non erano storicamente legate. Una criticità particolarmente evidente intorno a Foggia è la progressiva rarefazione del territorio rurale ad opera di una urbanizzazione a carattere produttivo che assume forme lineari lungo la viabilità e di una edilizia di tipo discontinuo che altera la percezione del territorio rurale verso una tipologia a carattere periurbano, logorando le grandi estensioni seminative che dominano i paesaggi delle campagne. L'intensivizzazione dei mosaici portano, in particolare nel territorio agricolo intorno a Cerignola e S.Severo, ad una diminuzione del valore ecologico del territorio rurale del Tavoliere, che si traduce dal punto di vista paesaggistico nella progressiva scomparsa delle isole di bosco, dei filari, degli alberi e delle siepi, oltre che ad una drastica alterazione dei caratteri tradizionali. Si assiste a un generalizzato abbandono del patrimonio edilizio rurale, tanto nella monocultura intorno a Foggia quanto nei mosaici intorno agli altri centri urbani a causa dell'intensivizzazione dell'agricoltura. Oggi le masserie, poste, taverne rurali e chiesette si trovano come relitti sopra ad un sistema agricolo di cui non fanno più parte. Si segnala infine come la monocultura abbia ricoperto gran parte di quei territori rurali oggetto della riforma agraria.

LA VALENZA ECOLOGICA DEGLI SPAZI RURALI

La valenza ecologica è medio-bassa nell'alto Tavoliere, dove prevalgono le colture seminative marginali ed estensive. La matrice agricola ha infatti una scarsa presenza di boschi residui, siepi e filari con sufficiente contiguità agli ecotoni delle serre e del reticolo idrografico. L'agroecosistema, anche senza la presenza di elementi con caratteristiche di naturalità, mantiene una relativa permeabilità orizzontale data la modesta densità di elementi di pressione antropica. La valenza ecologica è bassa o nulla nel basso Tavoliere fra Apricena e Cerignola, per la presenza di aree agricole intensive con colture legnose agrarie per lo più irrigue (vigneti, frutteti e frutti minori, uliveti) e seminativi irrigui e non irrigui, per poi aumentare (valenza ecologica da medio bassa a medio alta) in prossimità dei corsi d'acqua principali rappresentati del

Carapelle, del Cervaro e soprattutto dall'Ofanto. La matrice agricola ha decisamente pochi e limitati elementi residui di naturalità, per lo più in prossimità del reticolo idrografico. La pressione antropica sugli agroecosistemi del basso Tavoliere è notevole, tanto da presentarsi scarsamente complessi e diversificati.>>

Struttura Percettiva

DESCRIZIONE STRUTTURALE. Il Tavoliere si presenta come un'ampia zona sub-pianeggiante a seminativo e pascolo caratterizzata da visuali aperte, con lo sfondo della corona dei Monti Dauni, che l'abbraccia a ovest, e quello del gradone dell'altopiano garganico che si impone ad est. L'area, delimitata dal fiume Ofanto, dal fiume Fortore, dal torrente Candelaro, dai rialti dell'Appennino e dal Golfo di Manfredonia, è contraddistinta da una serie di terrazzi di depositi marini che degradano dalle basse colline appenniniche verso il mare, conferendo alla pianura un andamento poco deciso, con pendenze leggere e lievi contro pendenze. Queste vaste spianate debolmente inclinate sono solcate da tre importanti torrenti: il Candelaro, il Cervaro e il Carapelle e da tutta una rete di tributari, che hanno spesso un deflusso esclusivamente stagionale. (...). La struttura insediativa caratterizzante è quella della pentapoli, costituita da una raggiera di strade principali che si sviluppano a partire da Foggia, lungo il tracciato dei vecchi tratturi, a collegamento del capoluogo con i principali centri del Tavoliere (Lucera e Troia, San Severo, Manfredonia e Cerignola). Seppure l'aspetto dominante sia quello di un "deserto cerealicolopascolativo" aperto, caratterizzato da pochi segni e da "orizzonti estesi", è possibile riscontrare al suo interno paesaggi differenti: l'alto Tavoliere, leggermente collinare, con esili contrafforti che dal Subappennino scivolano verso il basso, con la coltivazione dei cereali che risale il versante; il Tavoliere profondo, caratterizzato da una pianura piatta, bassa, dominata dal centro di Foggia e dalla raggiera infrastrutturale che da essa si diparte, il Tavoliere meridionale e settentrionale, che ruota attorno a Cerignola e San Severo con un una superficie più ondulata e ricco di colture miste (vite, olivo, frutteti e orti).

(...).

Il paesaggio del mosaico di San Severo;

Il paesaggio del mosaico agrario del tavoliere settentrionale a corona del centro abitato di San Severo, è caratterizzato da ordinati oliveti, ampi vigneti, vasti seminativi a frumento e sporadici frutteti. Numerosi sono anche i campi coltivati a ortaggi, soprattutto in prossimità del centro urbano. Il territorio, prevalentemente pianeggiante, segue un andamento altimetrico decrescente da ovest a est, mutando progressivamente dalle lievi cresse collinose occidentali (propaggini del subappennino) alla più regolare piana orientale, in corrispondenza del bacino del Candelaro. Il sistema insediativo si sviluppa sulla raggiera di strade che si dipartono da San Severo verso il territorio rurale ed è caratterizzato principalmente da masserie e poderi.

VALORI PATRIMONIALI.

I valori visivo-percettivi dell'ambito sono rappresentati dai luoghi privilegiati di fruizione del paesaggio (punti e strade panoramiche e paesaggistiche) e dai grandi scenari e dai principali riferimenti visuali che lo caratterizzano, così come individuati nella carta de "La struttura percettiva e della visibilità" (elaborato n. 3.2.12.1)

I luoghi privilegiati di fruizione del paesaggio

Punti panoramici potenziali

I siti accessibili al pubblico, posti in posizione orografica strategica, dai quali si gode di visuali panoramiche su paesaggi, luoghi o elementi di pregio dell'ambito sono:

- i belvedere dei centri storici posti sui versanti delle serre che dominano la piana del Tavoliere: Ascoli Satriano, Lucera, Troia;

- i beni architettonici e culturali posizionati in luoghi privilegiati da cui è possibile godere di visuali paesaggisticamente rilevanti, come ad esempio: il sistema insediativo minore delle torri costiere, degli sciali e dei poderi da Siponto a Margherita di Savoia; il sistema di masserie nel mosaico di Cerignola poste su lievissime colline vitate; il Castello di Dragonara.

Strade panoramiche e d'interesse paesaggistico

Le strade che attraversano paesaggi naturali o antropici di alta rilevanza paesaggistica da cui è possibile cogliere la diversità, peculiarità e complessità dei paesaggi dell'ambito o è possibile percepire panorami e scorci ravvicinati sono:

- (...);

- le strade dei sistemi radiali di Foggia, San Severo e Cerignola che compongono la pentapoli. Percorrendo le strade che da San Severo si dipartono verso San Marco in Lanis (SS272), Apricena (SP 89) e verso Torremaggiore e San Paolo Civitate (SP 30) si attraversano campagne vaste dove il paesaggio del vigneto di qualità. Ad Apricena, lambita da due piccoli torrenti, il Vallone e il Candelaro, le celebri cave di marmo regnano incontrastate sul paesaggio circostante. San

Paolo Civitate, un paesino adagiato sui Monti Liburni, volge invece lo sguardo su un suggestivo paesaggio naturale che ingloba la foce del fiume Fortore e parte dell'Adriatico e tutto intorno campagne caratterizzate da fertili filari di vite.

Riferimenti visuali naturali e antropici per la fruizione del paesaggio.

Grandi scenari di riferimento

Il grande skyline del costone garganico, che si staglia ad est del Tavoliere come contraltare della catena dei Monti Dauni, ed è visibile attraversando la piana da nord a sud.

Orizzonti visivi persistenti

Gli orizzonti visivi persistenti costituiti dalle serre (come la scarpata di Lucera e di Ascoli Satriano).

Principali fulcri visivi antropici

- I centri storici delle marane come Ascoli Satriano;

- i centri storici sui versanti delle serre che dominano la piana del Tavoliere: Lucera, Troia; il sistema insediativo minore delle torri costiere, degli sciali e dei poderi da Siponto a Margherita di Savoia; il sistema di strade, canali, filari di eucalipto, poderi della piana foggiana della riforma che costituiscono elementi importanti e riconoscibili del paesaggio agrario circostante

- **il sistema di masserie e poderi del mosaico agrario di San Severo**

- il sistema di masserie nel mosaico di Cerignola poste su lievissime colline vitate

- il Castello di Dragonara.

CRITICITA' - (...)

- *Bassa qualità edilizia nel margine città-campagna. Il processo di ampliamento di alcune periferie (Foggia e Lucera), con interventi di scarsa qualità architettonica, assenza di relazione con gli spazi aperti e con la campagna circostante, rapporti altimetrici alterati rispetto ai tessuti urbani preesistenti, compromette le relazioni visuali tra città e campagna.*

- **Presenza di "parchi eolici" lungo i versanti del Subappennino degradanti verso il Tavoliere. La diffusione di pale eoliche nel territorio agricolo, senza alcuna programmazione ed attenzione per i valori paesaggistici dell'area, produce un forte impatto visivo e paesaggistico.**

- (...);

- *Impatto delle aree industriali. Le grosse piattaforme produttive, come le zone ASI di Incoronata, San Severo, Cerignola con l'interporto e Foggia con le sue zone produttive e l'aeroporto e l'edificazione produttiva di tipo lineare lungo S.S. 89 Foggia Manfredonia, S.S. 17 Foggia-Lucera, S.S. 160 da Lucera-Troia, S.S. 546 Foggia-Troia; S.S. 160 S. Severo-Lucera (più in prossimità di Lucera), Foggia-Cerignola, S.S. 16 e Foggia-San Severo, generano un forte degrado visuale.*

Precisazioni:

In merito alla sezione A.2 dell'Ambito 3/Tavoliere del PPTR, approvato con delibera 176 del 16/02/2015, vengono indicate le **DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE E CRITICITÀ**. Il Piano riporta testualmente: <<...La forte vocazione agricola dell'intero ambito ha determinato il sovrasfruttamento della falda e delle risorse idriche superficiali, in seguito al massiccio emungimento iniziato dagli anni settanta. Attualmente, si estrae una quantità di acqua maggiore della ricarica, causando lo sfruttamento della riserva geologica. Quest'ultima, soggetta ad un ricambio lentissimo, non dovrebbe mai essere intercettata al fine di non perturbare gli equilibri idrogeologici e ambientali. L'analisi dei dati piezometrici evidenzia un complessivo e rilevante abbassamento dei livelli idrici nei pozzi, conseguenza sia dell'aumento della richiesta idrica, legata soprattutto all'introduzione in agricoltura di colture intensive e fortemente idroesigenti, sia ai cambiamenti climatici in atto. Questo complesso di fenomeni determina un fortissimo impatto sull'ecosistema fluviale e sulle residue aree umide costiere, determinando di fatto una profonda alterazione delle dinamiche idrologiche e sulle formazioni vegetali ripariali riparie. Inoltre, l'analisi qualitativa delle acque sotterranee e superficiali denota un generale degrado dovuto essenzialmente all'azione antropica (uso di concimi e pesticidi in agricoltura, scarico di acque reflue civili ed industriali, discariche a cielo aperto, ecc). **In relazione alle pratiche agricole, la tendenza agronomica attuale prevede l'abolizione delle normali pratiche di rotazione e le orticole seguono se stesse (mono-successione) con conseguente forte impatto sulla sostenibilità idrica delle**

colture e sulle biocenosi legate agli agroecosistemi. La crescente espansione degli impianti fotovoltaici su aree agricole sta determinando una perdita netta di suolo fertile e permeabile, nonché nei casi di vasti impianti di decine e decine di ettari, l'alterazione microclimatica e la perdita di habitat per specie vegetali e animali....>>

Pertanto, la proposta progettuale nel considerare le criticità rilevate dal Piano, combina la produzione energetica con l'utilizzo dell'agricoltura introducendo l'impianto di oliveto nel pieno rispetto delle direttive Nazionali in tema di Agri-voltaico e quindi di coesistenza reale tra agricoltura, produzione energetica e rispetto dell'ambiente.

Altre CRITICITÀ riportate nel PPTR e richiamate nel Parere riguardano i **paesaggi dalla pianura del Tavoliere**. Il Piano riporta testualmente: <<...*Anche i paesaggi della pianura del Tavoliere risentono del dissennato consumo di suolo che caratterizza il territorio meridionale, e non solo, sia per il dilagare dell'edilizia residenziale urbana, sia per la realizzazione di infrastrutture, di piattaforme logistiche spesso poco utilizzate, per aree industriali e anche per costruzioni al servizio diretto dell'azienda agricola. Abbandonata, invece, è gran parte del patrimonio di edilizia rurale del Tavoliere, dalle masserie, alle poste, alle taverne rurali, alle chiesette, ai poderi. Solo in pochi casi è in corso un processo di recupero o di riuso per altre finalità di parte di questo ingente patrimonio, la cui piena valorizzazione è impedita anche dai costi di ristrutturazione, dalla scarsa sicurezza nelle campagne, dai frequenti furti di materiali da costruzione (tegole, "chianche", ...). Un altro elemento di criticità – che si spiega con la crisi dei redditi in agricoltura, in particolare nel comparto della cerealicoltura – è legato alla possibile disseminazione nelle campagne di impianti di produzione di energia solare. Di minore gravità è, invece, in pianura, anche in ragione delle dimensioni medie della proprietà, il problema dell'invecchiamento della popolazione rurale e dell'abbandono delle campagne. Precario è il livello di manutenzione della rete dei canali, realizzati durante la bonifica, utilizzati spesso come discariche abusive. In generale, si può dire, in conclusione, che manca la percezione della storicità di questi paesaggi, della loro importanza culturale nella definizione delle identità territoriali...>>*

Anche rispetto a queste criticità si riscontra che l'area interessata dal progetto rientra nelle zone riconosciute dal Piano come "zone a scarsa sicurezza" dove la presenza dell'iniziativa in progetto innalzerebbe notevolmente i livelli di sicurezza vista la dotazione di impianti di videosorveglianza oltre alla presenza periodica del personale dedicato alla manutenzione. Si rappresenta inoltre che le masserie presenti nella zona, quali testimonianza storica dell'agricoltura, si trovano in condizioni di completo abbandono vista peraltro la difficoltà, da parte dei proprietari, alla loro conservazione. In ogni caso l'intervento in progetto non interferisce in alcun modo con detti corpi di fabbrica poiché le aree di impianto risultano estranee ai buffer di rispetto delle stesse testimonianze così come perimetrati dallo stesso PPTR.

In merito al potenziale rischio legato ai redditi da agricoltura conseguente alla disseminazione di impianti di produzione di energia solare nel territorio, si rappresenta che la scelta localizzativa è stata condotta anche in riferimento a tale tema. Infatti, i proprietari dei diritti reali sulle particelle interessate dal campo fotovoltaico hanno individuato nella cessione ai fini energetici del fondo agricolo l'unica soluzione possibile rispetto alla povera resa agricola degli stessi, soprattutto per le ragioni legate alla scarsa sicurezza, alla sospensione del rilascio delle nuove concessioni irrigue ed alla tutela nei confronti dei nitrati di origine agricola. Pertanto, l'indirizzo del Piano nello specifico caso risulta del tutto compatibile con la scelta agri-voltaica del fondo, vista la natura propria del sito.

Considerazioni contenute nel parere (da pag. 13 a pag. 15 del parere)

CONSIDERATO che in riferimento alla Figura Territoriale "Il Mosaico di San Severo", nella **Sezione B.2.1.1.del PPTR** è rilevato quanto segue:

<<DESCRIZIONE STRUTTURALE Il paesaggio del mosaico agrario del Tavoliere settentrionale, posto a corona del centro abitato di San Severo, è caratterizzato da ordinati oliveti, ampi vigneti, vasti seminativi a frumento e sporadici frutteti. Sono numerosi i campi coltivati a ortaggi, soprattutto in prossimità del centro urbano. Il territorio, prevalentemente pianeggiante, segue un andamento altimetrico decrescente da ovest a est, mutando progressivamente dalle lievi cresse collinose occidentali (propaggini del subappennino) alla più regolare piana orientale, in corrispondenza del bacino del Candelaro. Il sistema insediativo si sviluppa sulla raggiera di strade che si dipartono da San Severo verso il territorio rurale ed è caratterizzato da una struttura di masserie e poderi. San Severo è un nodo di interrelazione territoriale per la presenza di un importante nodo ferroviario e per le attrezzature produttive rurali.

TRASFORMAZIONI IN ATTO E VULNERABILITA' Il fitto mosaico colturale che circonda San Severo è intaccato da un'espansione urbana centrifuga, dove tessuti non coerenti affiancano le maglie dell'edificato più compatto, consumando suolo, ed erodendo quel pregiato mosaico di colture periurbane che lo caratterizza. Lungo gli assi che afferiscono al centro, e che lo collegano ai centri minori, si assiste alla densificazione e localizzazione di funzioni produttive. In particolare, l'asse che collega San Severo con Apricena è fortemente connotato, oltre che dall'edificazione lineare, dalla presenza delle cave che comportano problematiche di riconversione e valorizzazione. La figura è frammentata, inoltre, da frequenti localizzazioni in campo aperto di impianti fotovoltaici, mentre la sua orizzontalità e apertura è minacciata sempre più spesso dalla realizzazione di elementi verticali impattanti, soprattutto le torri eoliche che in numero sempre maggiore la interessano.>>

CONSIDERATO che nella **sezione B.2.3.1** con riguardo alla Figura territoriale "Il Mosaico di San Severo", sono riportate le seguenti Invarianti strutturali, il relativo Stato di conservazione e criticità, e le specifiche Regole di riproducibilità pertinenti per la valutazione del progetto:

-Invarianti strutturali (sistemi e componenti che strutturano la figura territoriale)

- Il sistema dei principali lineamenti morfologici del Tavoliere, costituito da vaste spianate debolmente inclinate, caratterizzate da lievi pendenze, sulle quali spiccano:
 - ad est, il costone dell'altopiano garganico;
 - ad ovest, la corona dei rilievi dei Monti Dauni.

Questi elementi rappresentano i principali riferimenti visivi della figura e i luoghi privilegiati da cui è possibile percepire il paesaggio del Tavoliere.

- Il sistema agro-ambientale è caratterizzato da ordinati oliveti, ampi vigneti, vasti seminativi a frumento e sporadici frutteti, accompagnati, soprattutto in prossimità del centro urbano, da numerose colture orticole. L'intensità delle trame varia allontanandosi dal centro urbano: dal disegno fitto del mosaico periurbano, si passa progressivamente alla maglia rada, in corrispondenza delle colture cerealicole.

Stato di conservazione e criticità (fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità della figura territoriale)

- Alterazione e compromissione dei profili morfologici delle scarpate con trasformazioni territoriali quali cave e impianti tecnologici, in **particolare FER**.
- Erosione del mosaico agrario periurbano a vantaggio dell'espansione edilizia centrifuga di San Severo.
- Utilizzo di pratiche agricole impattanti, sia dal punto di vista ecologico che percettivo (utilizzo di tendoni)

Regole di riproducibilità delle invarianti strutturali

- Dalla salvaguardia dell'integrità dei profili morfologici che rappresentano riferimenti visuali significativi nell'attraversamento dell'ambito e dei territori contigui
- Dalla salvaguardia dei mosaici agrari della Piana di San Severo: incentivando le colture orticole di qualità; disincentivando le pratiche agricole intensive e impattanti; impedendo l'eccessiva semplificazione delle trame e dei mosaici.

CONSIDERATO che, con riferimento al PPTR, ai sensi dell'art. 27, comma 1, delle NTA del PPTR "*Lo scenario strategico assume i valori patrimoniali del paesaggio pugliese e li traduce in obiettivi di trasformazione per contrastarne le tendenze di degrado e costruire le precondizioni di forme di sviluppo locale socioeconomico auto sostenibile*", così come indicato nella Sezione C2 delle Schede d'Ambito relative all'ambito "*TAVOLIERE*" che individua, tra gli altri, i seguenti **Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale** per le Componenti dei Paesaggi rurali e per le Componenti visivo percettive:

- *Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata (obiettivo generale 3)*
- *Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici (obiettivo generale 4)*
- *Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici (obiettivo specifico 4.1)*

CONSIDERATO che il PPTR per il perseguimento degli obiettivi di cui al punto precedente stabilisce nella relativa **Normativa d'uso** che i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale, ovvero progetti sottoposti a Valutazione di impatto ambientale, debbano rispettare particolari **indirizzi e direttive** tra i quali si evidenziano:

Indirizzi:

- *salvaguardare l'integrità, le trame e i mosaici colturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l'ambito, con particolare riguardo: i) il mosaico alberato che caratterizza le aree di San Severo e Cerignola; ii) il mosaico della cerealicoltura tradizionale; iii) il mosaico perifluviale del Candelaro e del Carapelle;*
- *salvaguardare e valorizzare le componenti delle figure territoriali dell'ambito descritte nella sezione B.2 della scheda, in coerenza con le relative Regole di riproducibilità (sezione B.2.3.1);*

Direttive:

- *individuare e perimetrare nei propri strumenti di pianificazione, i paesaggi rurali descritti a fianco e gli elementi che li compongono al fine di tutelarne l'integrità, con particolare riferimento alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici;*

- *incentivare le produzioni tipiche di qualità e le molteplici cultivar storiche anche come fattore di competitività del turismo dei circuiti enogastronomici;*
- *impedire le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, **impianti tecnologici e di produzione energetica**) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali;*
- *individuare gli **elementi detrattori** che alterano o interferiscono con le componenti descritte nella sezione B.2 della scheda, compromettendo l'integrità e la coerenza delle relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche, ecologiche, e ne mitigano gli impatti;*

Precisazioni:

In riferimento a quanto riportato nella **SEZIONE B SCHEDA D'AMBITO (schede d'ambito)**, si rappresenta che i riferimenti riportati nel Parere e posti alla base delle conclusioni, sono riferiti alla Figura Territoriale denominata **Il Mosaico di San Severo**, descritta nel PPTR B.2.3.1 pag. 57 dell'elaborato 5 del PPTR – Scheda degli ambiti paesaggistici Ambito 3 / Tavoliere che rappresenta, come evidenziato in precedenza, un indirizzo e non uno strumento normativo.

Si riporta un estratto della scheda d'ambito riferita al Mosaico di San Severo (Figura d'ambito denominata 3.2):

SEZIONE B.2.3.1 SINTESI DELLE INVARIANTI STRUTTURALI DELLA FIGURA TERRITORIALE (IL MOSAICO DI SAN SEVERO)		
Invarianti Strutturali (sistemi e componenti che strutturano la figura territoriale)	Stato di conservazione e criticità (fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità della figura territoriale)	Regole di riproduzione delle invarianti strutturali
Il sistema dei principali lineamenti morfologici del Tavoliere, costituito da vaste spianate debolmente inclinate, caratterizzate da lievi pendenze, sulle quali spiccano: - ad est, il costone dell'altopiano garganico; - ad ovest, la corona dei rilievi dei Monti Dauni. Questi elementi rappresentano i principali riferimenti visivi della figura e i luoghi privilegiati da cui è possibile percepire il paesaggio del Tavoliere.	- Alterazione e compromissione dei profili morfologici delle scarpate e delle visuali, con trasformazioni territoriali quali: cave (cave di Apricena) e impianti tecnologici, in particolare FER;	La riproducibilità dell'invariante è garantita: Dalla salvaguardia dell'integrità dei profili morfologici che rappresentano riferimenti visuali significativi nell'attraversamento dell'ambito e dei territori contermini; nonché dalla riqualificazione ambientale e paesaggistica delle cave di Apricena.
Il sistema idrografico è costituito dal torrente Candelaro e dalla sua fitta rete di tributari a carattere stagionale. Questi rappresentano la principale rete di drenaggio della piana di San Severo e la principale rete di connessione ecologica all'interno della figura.	- Occupazione antropica delle superfici naturali degli alvei dei corsi d'acqua (costruzione di abitazioni, infrastrutture viarie, impianti, area destinate a servizi), che hanno contribuito a frammentare la naturale costituzione e continuità delle forme del suolo, e a incrementare le condizioni di rischio idraulico; - Interventi di regolazione dei flussi torrentizi come: costruzione di invasi idrici, infrastrutture, o l'artificializzazione di alcuni tratti, che hanno alterato i profili e le dinamiche idrauliche ed ecologiche dei torrenti, nonché l'aspetto paesaggistico;	Dalla salvaguardia della continuità e integrità dei caratteri idraulici, ecologici e paesaggistici del torrente Candelaro e dalla sua valorizzazione come corridoio ecologico multifunzionale per la fruizione dei beni naturali e culturali che si sviluppano lungo il suo percorso;
Il sistema agro-ambientale è caratterizzato da ordinati oliveti, ampi vigneti, vasti seminativi a frumento e sporadici frutteti, accompagnati, soprattutto in prossimità del centro urbano, da numerose colture orticole. L'intensità delle trame varia allontanandosi dal centro urbano: dal disegno fitto del mosaico periurbano, si passa progressivamente alla maglia rada, in corrispondenza delle colture cerealicole.	- Erosione del mosaico agrario periurbano a vantaggio dell'espansione edilizia centrifuga di San Severo; - utilizzo di pratiche agricole impattanti, sia dal punto di vista ecologico che percettivo (utilizzo di tendoni);	Dalla salvaguardia dei mosaici agrari della piana di San Severo: incentivando le colture viticole di qualità; disincentivando le pratiche agricole intensive e impattanti; impedendo l'eccessiva semplificazione delle trame e dei mosaici;
Il sistema insediativo si organizza intorno a San Severo e sulla raggiera di strade che si dipartono da esso verso gli insediamenti circostanti (Torre Maggiore, Apricena). A questo sistema principale si sovrappone un reticolo capillare di strade poderali ed interpoderali che collegano i centri insediativi con i poderi e le masserie, presidi del mosaico agrario della piana.	- Espansione residenziale centrifuga di San Severo a svantaggio dei mosaici periurbani; - Espansioni residenziali e produttive lineari lungo le principali direttrici radiali.	Dalla salvaguardia della struttura insediativa radiale di San Severo: - evitando trasformazioni territoriali (ad esempio nuove infrastrutture) che compromettano o alterino il sistema stradale a raggiera che collega San Severo ai centri limitrofi; - evitando nuovi fenomeni di espansione insediativa e produttiva lungo le radiali;
Il sistema delle masserie e dei poderi, capisaldi storici del territorio agrario e dell'economia viticola predominante	- Alterazione e compromissione dell'integrità dei caratteri morfologici e funzionali delle masserie storiche attraverso fenomeni di parcellizzazione del fondo o aggiunta di corpi edilizi incongrui; abbandono e progressivo deterioramento dell'edilizia e degli spazi di pertinenza.	Dalla salvaguardia e recupero dei caratteri morfologici del sistema delle masserie storiche; nonché dalla sua valorizzazione turistico-culturale e produttiva attraverso l'implementazione della multifunzionalità aziendale e delle filiere corte;
La struttura insediativa rurale della Riforma agraria	- Abbandono e progressivo deterioramento dell'edilizia della Riforma	Dal recupero e valorizzazione delle tracce e delle strutture insediative che caratterizzano i paesaggi storici della Riforma agraria (quotizzazioni, poderi, borghi)

La figura territoriale tratta essenzialmente cinque invarianti strutturali (sistemi e componenti che strutturano la figura territoriale):

- Il sistema dei principali lineamenti morfologici;
- Il sistema idrografico del torrente Candelaro;
- Il sistema agro-ambientale;
- Il sistema insediativo intorno a San Severo;
- Il sistema delle masserie;
- La struttura insediativa rurale.

Nessuna di queste invarianti viene di fatto compromessa dalla presenza dell'impianto agro-voltaico in proposta in quanto non interferente con nessun fattore dei fattori di rischio individuati dal piano ossia:

riguardo al sistema dei principali lineamenti morfologici:

- Alterazione e compromissione dei profili morfologici delle scarpate con trasformazioni territoriali quali cave e impianti tecnologici.

l'intervento non interessa scarpate e non trasforma i profili morfologici lasciandoli di fatto inalterati;

riguardo al sistema idrografico del torrente Candelaro:

- Occupazione antropica delle superfici degli alvei;
- Interventi di regimentazione di flussi torrentizi.

l'intervento non interviene sulla continuità ed integrità dei caratteri idraulici, ecologici e paesaggistici del torrente Candelaro

riguardo al sistema agro-ambientale:

- Erosione del mosaico agrario periurbano a vantaggio dell'espansione edilizia centrifuga di San Severo;
- Utilizzo di pratiche agricole impattanti sia dal punto di vista ecologico che percettivo;

L'impianto agro-voltaico proposto non contraddice la natura agricola e il carattere di apertura e orizzontalità del mosaico agrario periurbano nè introduce pratiche agricole impattanti estranee al contesto territoriale. La scelta di combinare l'agricoltura con la produzione energetica è una scelta posta alla base della necessità di sfruttamento dei territori agricoli al fine della produzione energetica.

riguardo al sistema integrativo intorno a San Severo:

- Erosione residenziale centrifuga di San Severo a svantaggio dei mosaici periurbani;
- Espansioni residenziali e produttive lineari lungo le principali direttrici radiali.

L'impianto agro-voltaico non incide sulla salvaguardia della struttura insediativa radiale di San Severo poiché non prevede trasformazioni territoriali che compromettano o alterino il sistema stradale a raggiera che collega San Severo ai centri limitrofi e non prevede espansioni insediative lungo le radiali.

riguardo al sistema delle masserie:

L'intervento non altera o compromette in alcun modo l'integrità del sistema delle masserie in quanto non sono presenti masserie nel lotto interessato dall'intervento e quindi non si prevedono demolizioni o altri interventi edilizi.

L'intervento non favorisce l'abbandono delle masserie.

riguardo la struttura insediativa rurale della riforma agraria:

L'intervento non incide sull'abbandono e progressivo deterioramento dell'edilizia della Riforma.

In riferimento alle **TUTELE DEFINITE DAL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE – PPTR**, si rappresenta che il progetto definitivo, la relazione paesaggistica e lo studio di impatto ambientale, argomentano dettagliatamente le interferenze con i livelli di tutela definiti dal Piano e dimostrano la piena compatibilità con il medesimo strumento programmatico.

Si evidenzia in primo luogo che dall'analisi vincolistica svolta, l'impianto in progetto **risulta esterno a perimetrazioni inibitorie** (zone vincolate e relativi buffer di rispetto) e che l'unica interferenza con aree tutelate riguarda puntuali attraversamenti del percorso di cavidotto MT con aree o zone tutelate di cui al D.Lgs. 42/04 (attraversamenti fluviali già interessati da opere stradali).

Al fine di evidenziare la totale irrilevanza di tali interferenze sotto il profilo paesaggistico, valga il richiamo a quanto precisato dal Ministero dei Beni Culturali con nota del 13 settembre 2010, prot. n. 0016721, in tema di "autorizzazione paesaggistica in sanatoria". Con tale nota veniva chiarito che *"ad avviso dell'Ufficio scrivente, la percepibilità della modificazione dell'aspetto esteriore del bene protetto costituisce un prerequisito di rilevanza paesaggistica del fatto. La non percepibilità della modificazione dell'aspetto esteriore del bene protetto elide in radice la sussistenza stessa dell'illecito contestato"*. "Lo stesso articolo 146, comma 1, del Codice, d'altra parte, riprendendo, peraltro, quasi alla lettera, il testo del citato articolo 7 della legge del 1939, fornisce una chiara indicazione nel senso di riferire l'obbligo autorizzativo esclusivamente a quegli

interventi effettivamente capaci di recare pregiudizio ai valori paesaggistici protetti ("1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione"). Analogamente, l'articolo 149 del codice, al comma, I, lettera a), esclude la necessità dell'autorizzazione paesaggistica "per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici". [...] **ad avviso dell'Ufficio scrivente, la percepibilità della modificazione dell'aspetto esteriore del bene protetto costituisce un prerequisito di rilevanza paesaggistica del fatto. La non percepibilità della modificazione dell'aspetto esteriore del bene protetto elide in radice la sussistenza stessa dell'illecito contestato**".

In merito agli indirizzi e direttive di tutele del P.P.T.R., si richiama che "... Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) è piano paesaggistico ai sensi degli artt. 135 e 143 del Codice, con specifiche funzioni di piano territoriale ai sensi dell'art. 1 della L.R.7 ottobre 2009, n. 20 "Norme per la pianificazione paesaggistica". Esso è rivolto a tutti i soggetti, pubblici e privati, e, in particolare, agli enti competenti in materia di programmazione, pianificazione e gestione del territorio e del paesaggio. Esso persegue le finalità di tutela e valorizzazione, nonché di recupero e riqualificazione dei paesaggi di Puglia, in attuazione dell'art. 1 della L.R.7 ottobre 2009, n. 20 "Norme per la pianificazione paesaggistica" e del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del Paesaggio" e successive modifiche e integrazioni (di seguito denominato Codice), nonché in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, e conformemente ai principi di cui all'articolo 9 della Costituzione ed alla Convenzione Europea sul Paesaggio adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata con L. 9 gennaio 2006, n. 14.

Il PPTR persegue, in particolare, la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socioeconomico autosostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, anche attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell'identità sociale, culturale e ambientale, la tutela della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità.

Con riferimento agli impianti fotovoltaici di grande generazione, le componenti del paesaggio individuate nello strumento di pianificazione dovranno essere trattate secondo le indicazioni appresso elencate:

Componenti geomorfologiche

- **UPC VERSANTI:** Sono essenzialmente realizzabili impianti fotovoltaici su edifici esistenti.
- **UPC GROTTI:** Sono essenzialmente realizzabili impianti fotovoltaici su edifici esistenti.
- **UPC GEOSITI, INGHIOTTITOI, CORDONI DUNARI:** Non è consentita l'installazione di impianti FER.
- **BP TERRITORI COSTIERI (300 m), TERRITORI CONTERMINI AI LAGHI (300 m), FIUMI, TORRENTI E CORSI D'ACQUA (150 m):** Sono essenzialmente realizzabili impianti fotovoltaici su edifici esistenti.

- **UCP RETICOLO IDROGRAFICO DI CONNESSIONE DELLA RER (100 m):** Sono essenzialmente realizzabili impianti fotovoltaici su edifici esistenti.
- **UPC SORGENTI CON BUFFER DI RISPETTO DI 25 m:** Non è consentita l'installazione di impianti FER.

Componenti botanico vegetazionali

- **BP BOSCHI UCP AREA DI RISPETTO DEI BOSCHI (100 m):** Sono essenzialmente realizzabili impianti fotovoltaici su edifici esistenti.
- **BP ZONE UMIDE RAMSAR:** Sono essenzialmente realizzabili impianti fotovoltaici su edifici esistenti.
- **UCP ZONE UMIDE, PRATI E PASCOLI NATURALI, FORMAZIONI ARBUSTIVE IN EVOLUZIONE NATURALE:** Sono essenzialmente realizzabili impianti fotovoltaici su edifici esistenti.

Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

- **BP PARCHI E RISERVE NATURALI NAZIONALI E REGIONALI CON BUFFER DI RISPETTO DI 100 m:** Sono essenzialmente realizzabili impianti fotovoltaici su edifici esistenti. È inibita la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra con potenze nominali superiori a 3 kWp.
- **UCP SITI DI RILEVANZA NATURALISTICA - SITI DI INTERESSE COMUNITARIO (SIC):** Sono essenzialmente realizzabili impianti fotovoltaici su edifici esistenti. È inibita la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra con potenze nominali superiori a 3 kWp.
- **UCP SITI DI RILEVANZA NATURALISTICA - ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS):** Sono essenzialmente realizzabili impianti fotovoltaici su edifici esistenti. È inibita la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra con potenze nominali superiori a 3 kWp.

Componenti culturali e insediative

- **BP IMMOBILI E AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO:** Sono essenzialmente realizzabili impianti fotovoltaici su edifici esistenti esclusi dalle zone "A" dei Piani Urbanistici Comunali.
- **UCP TESTIMONIANZE DELLA STRATIFICAZIONE INSEDIATIVA - UCP AREA DI RISPETTO DELLE COMPONENTI CULTURALI E INSEDIATIVE:** Sono essenzialmente realizzabili impianti fotovoltaici su edifici esistenti esclusi dalle zone "A" dei Piani Urbanistici Comunali.
- **BP ZONE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO:** Sono essenzialmente realizzabili impianti fotovoltaici su edifici esistenti esclusi dalle zone "A" dei Piani Urbanistici Comunali.
- **UCP PAESAGGI RURALI:** Sono essenzialmente realizzabili impianti fotovoltaici su edifici esistenti esclusi dalle zone "A" dei Piani Urbanistici Comunali.
- **SEGNALAZIONI ARCHEOLOGICHE:** Aree individuate quali segnalazioni archeologiche da verificare intese con buffer di rispetto di 100 m

Componenti dei valori percettivi

- **UCP CONI VISUALI DI FASCIA "A":** Sono essenzialmente realizzabili impianti fotovoltaici su edifici esistenti. È inibita la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra con potenze nominali superiori a 3 kWp.
- **UCP CONI VISUALI DI FASCIA "B":** Sono essenzialmente realizzabili impianti fotovoltaici su edifici esistenti. È inibita la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra con potenze nominali superiori a 20 kWp.
- **UCP CONI VISUALI DI FASCIA "C":** Sono essenzialmente realizzabili impianti fotovoltaici su edifici esistenti. È inibita la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra con potenze nominali superiori a 200 kWp....."

Pertanto si evidenzia che l'estraneità rispetto alle aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici definita dal PPTR è da ritenersi significativa sotto il profilo della compatibilità paesaggistica perché, come indicato dalle **Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile** dello stesso Piano, parte I pag. 91, paragrafo B.2.2.2 **Limitazioni e criteri valutativi** il <<....PPTR prevede specifiche

limitazioni nelle prescrizioni di cui all'elaborato 6 "Il sistema delle tutele: beni paesaggistici e ulteriori contesti paesaggistici", finalizzate a salvaguardare i valori paesaggistici espressi da detti beni e contesti. Ai fini della valutazione degli impianti che ricadono all'esterno delle aree definite "non idonee" da Regolamento Regionale N° 24/2010, occorre comunque fare riferimento agli indicatori 3.2.2.2 "frammentazione del paesaggio", 3.2.2.6 "esperienza del paesaggio rurale", 3.2.2.7 "artificializzazione del paesaggio rurale" contenuti nell'Elaborato 7 del PPTR "Il rapporto ambientale", al fine di valutare tutti gli aspetti intrinseci legati al contesto locale, alla continuità di alcuni contesti paesaggistici, rappresentati per esempio dalla Rete Ecologica, coerenti con la disciplina vigente in materia di conservazione e valorizzazione del progetto territoriale per il paesaggio regionale....>>.

Premesso in particolare che:

l'indicatore 3.2.2.2 "frammentazione del paesaggio" prevede:

La frammentazione del paesaggio dovuta all'aumento delle reti infrastrutturali, in primo luogo strade con capienze di traffico rilevanti, è ritenuta una crescente minaccia per gli impatti e i disturbi diretti che essa arreca alla biodiversità, ma anche per la frammentazione e il conseguente isolamento degli habitat. Meno studiate, ma altrettanto rilevanti, appaiono le conseguenze negative che essa produce sulla specie umana e sul suo rapporto con il paesaggio quale contesto di vita

l'indicatore 3.2.2.6 "esperienza del paesaggio rurale" prevede

Nella letteratura accademica e nelle pratiche di pianificazione a livello internazionale si fa sempre più attenzione all'esperienza del paesaggio rurale, al ruolo che il paesaggio può assumere come fattore, condizione di benessere. Considerare l'esperienza del paesaggio implica far riferimento non soltanto agli aspetti visivi, ma ad una percezione olistica che coinvolge tutti i sensi. Nel tentativo di costruire indicatori in questo ambito si è usato spesso il termine "tranquillity indicator" e si è fatto riferimento alla assenza di elementi di "disturbo visivo" (carente integrazione paesaggistica di interventi antropici) e viceversa alla presenza/visibilità di acqua (fiumi, corsi d'acqua, mare), ampie visuali; alla possibile esperienza di quiete basata sull'assenza di rumore (connessa con una certa distanza dai centri abitati e dalle principali arterie di traffico). Accanto a questa tipologia di indicatori cominciano a essere presi in considerazione altri, riconducibili alla cosiddetta "experience of wildlife" (connessa con la presenza di aree "semi naturali"; presenza e incidenza del bosco; presenza di alberi monumentali) e altri ancora tesi ad evidenziare un'esperienza di monotonia /mistero, in relazione alla diversificazione degli usi del suolo presenti, allo stato della vegetazione. Più di recente la valutazione dell'esperienza del paesaggio rurale è stata riferita anche al cosiddetto "senso di frescura", misurabile sulla base delle temperature medie registrate in estate, sulla presenza di copertura boscosa e livello altimetrico. Sono inoltre numerosi gli studi che, sulla base di approfondite indagini su campioni della popolazione, cercano di pesare il contributo di ogni singola componente/condizione paesaggistica sulla percezione complessiva. Molti di questi indicatori potranno entrare a far parte del set di lavoro dell'Osservatorio del paesaggio, qui la scelta è stata inizialmente semplificata, ma si prevedono ulteriori approfondimenti.

l'indicatore 3.2.2.7 "artificializzazione del paesaggio rurale" prevede:

Quando si parla di artificializzazione del paesaggio rurale ci si riferisce alla presenza di elementi, in termini di strutture e di materiali, che sostituiscono/mascherano, permanentemente o stagionalmente, la copertura del suolo agricolo.

Non è semplice codificare gli elementi della artificializzazione; per convenzione si fa riferimento all'uso esteso in agricoltura della plastica o di materiali dall'effetto visivo simile, ad esempio nelle strutture a serra, nella copertura dei vigneti a tendone, nel confezionamento delle balle di paglia. Può essere considerato anche un elemento di artificializzazione la progressiva sostituzione dei muretti a secco con recinzioni in cemento. In una visione più ampia l'artificializzazione può essere letta anche come progressiva presenza di manufatti edilizi incoerenti con il paesaggio agricolo-rurale circostante, siano essi riferiti o estranei alle attività agricole.

Tutto quanto sopra premesso si ritiene che, non rientrando in aree definite non idonee, gli indicatori richiamati ai punti 3.2.2.2; 3.2.2.6 e 3.2.2.7 non siano applicabili poiché le opere non prevedono infrastrutture di comunicazione, non sono ubicate in particolari contesti in cui si instaurerebbero disturbi visivi e non ricadono in zone boscate e non interferiscono con muretti a secco. Pertanto si conferma la piena compatibilità paesaggistica con le indicazioni del PIANO.

In merito allo **SCENARIO STRATEGICO DEL PPTR**, preso atto che il Piano si propone di disincentivare l'installazione a terra del fotovoltaico, indicando la distribuzione diffusa sulle coperture e sulle facciate degli edifici, si rappresenta che l'iniziativa proposta si pone come giusto compromesso tra lo sfruttamento del territorio agricolo integrando la produzione energetica con quella agricola nel pieno rispetto delle Direttive Comunitarie e Nazionali. Infatti, limitando l'installazione del fotovoltaico ai soli edifici, non si raggiungerebbero gli obiettivi prefissati per ovvie ragioni legate alla realizzazione e soprattutto alla gestione di mini-produzioni diffuse.

Considerazioni contenute nel parere a pag. 15:

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP, nel proprio parere, ha evidenziato relativamente alla descrizione di sintesi del contesto paesaggistico quanto segue:

< L'analisi dell'area vasta condotta secondo i criteri previsti dalle *Linee Guida per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili*, Decreto MIBAC-MATM del 10.9.2010 (di seguito definite Linee Guida MiBACT-2010) e DGR 2122/2012, tenendo conto della visibilità dell'impianto e del suo impatto con i caratteri specifici del contesto paesaggistico coinvolto, ha evidenziato che l'impianto fotovoltaico interessa un'area ad est del centro abitato di San Paolo di Civitate.

L'impianto si colloca all'interno dell'Ambito del Tavoliere, in un contesto territoriale in cui sono riconoscibili ancora i segni della struttura insediativa storica per quanto riguarda l'utilizzo agricolo dei luoghi testimoniati dalla presenza di antiche masserie e di canali di scolo. La presenza di diverse masserie alcune sottoposte a tutela dal PPTR come *UCP Testimonianze della stratificazione insediativa*, testimonia l'utilizzo agrario delle *terre salde* nel corso dei secoli, o per la presenza diffusa dei poderi della riforma fondiaria.

Per quanto riguarda le moderne infrastrutture di penetrazione dell'ambito sono rappresentate dalla Strada Statale SS16 che costeggia in adiacenza tutto il lato est del progettato impianto e dalla strada provinciale SP36 che costeggia tutto il lato sud dell'area d'impianto.

Dalle arterie stradali sopra descritte che attraversano questi luoghi, invece, si aprono delle ampie visuali dinamiche che consentono di cogliere tutte le caratteristiche morfologiche e costitutive del territorio. Da tale maglia stradale, pertanto, deve essere valutata la modifica dei valori paesaggistici riconosciuti dal PPTR.

Dal punto di vista morfologico il territorio a partire dalle quote maggiori in prossimità della linea di crinale a nord, scandita dalla presenza di un parco eolico, degrada senza accidentalità di sorta verso la Strada Provinciale SP 36. Tutto l'ambito paesaggistico è privo particolari rilievi morfologici, la cui irregolarità è segnata da fossi di scolo che attraversano tutta l'area d'impianto e confluiscono nel Fosso Chiagnemamma e poi nel Canale Basanese (indicato come Torrente Candelaro dal PPTR) in prossimità della SP36. L'andamento planimetrico, pertanto, è tale da generare ampie visuali aperte e profonde su un paesaggio agrario dominato dalla prevalenza della coltura cerealicola, dove le uniche barriere visuali solo costituite da piccoli lembi di oliveti, vigneti e impianti serricoli. Non mancano comunque macchie verdi di colture orticole. Macchia di vegetazione ripariale si rinvergono lungo il corso del canale Chiagnemamma. >;

Precisazioni:

La descrizione del contesto è coerente con lo stato di fatto e con quanto esaminato dalla documentazione di progetto. Tale considerazione non aggiunge elementi di valutazione oltre a quanto già argomentato non introducendo ulteriori criticità.

L'unica precisazione sul tema è relativa all'affermazione "*...le uniche barriere visuali solo costituite da piccoli lembi di oliveti, vigneti e impianti serricoli...*" in quanto l'area è fortemente interessata da un'agricoltura intensiva con frequente e corposa presenza di tendoni di protezione e serre. L'impianto agri-voltaico in progetto è quindi da considerarsi compatibile con questo tipo di paesaggio rurale.

Considerazioni contenute nel parere a pag. 15 e 16:

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP ha rilevato un contrasto con la Normativa d'uso della sezione "C" della Scheda d'Ambito Tavoliere - Componenti visivo-percettive del PPTR, comunicando al riguardo quanto segue:

<< L'area oggetto di intervento, come sopra descritta, si sviluppa in un'ampia spianata a vocazione agricola caratterizzata dalla presenza di seminativi non irrigui e dalla presenza di manufatti rurali, ricca di testimonianze della stratificazione insediativa come sopra descritto. L'insieme di presenze di manufatti di tipo rurale dimostra il particolare interesse che quest'area riveste dal punto di vista dei valori culturali e paesaggistici riconoscibili nel complesso sistema di relazioni che il manufatto instaura con l'insieme e quindi con le aree coltivate; ne deriva l'alto valore storico e paesaggistico del disegno delle aree rurali in questione quali testimonianza del processo di lunga durata che ha determinato la territorializzazione dell'area.

Dal sopradescritto contesto paesaggistico e storico-insediativo, deriva che, nei punti di visuale lungo le strade di penetrazione che intercettano l'area di intervento, l'impianto fotovoltaico venga visualizzato in sostituzione delle coltivazioni agricole e in sovrapposizione al tessuto insediativo del contesto territoriale, creando una continua barriera visuale che impedisce la percezione del paesaggio, in disaccordo alle direttive riportate nella Scheda d'ambito C2 Tavoliere in merito alle componenti visivo percettive nonché dei paesaggi rurali.

Infatti, soprattutto dai punti di percezione visiva, sia essi di tipo dinamico che statico, la presenza dell'impianto fotovoltaico verrebbe visualizzato in sovrapposizione alla texture particellare del mosaico agrario (figura territoriale), oltre che determinare una barriera visuale di diverse centinaia di metri dalla SS 16 interrompendo la spazialità della visione verso il tavoliere e le prime pendici dei Monti Dauni sul basso orizzonte.>>

Controdeduzioni:

In tema di compatibilità con le norme d'uso della sezione "C" della scheda d'Ambito Tavoliere, componenti visivo-percettive, non si riscontrano specifiche alterazioni delle medesime vista la natura dell'opera il cui sviluppo in altezza è inferiore a 5 metri ed è pertanto assimilabile a, e confondibile con, quanto già presente nello stesso contesto territoriale. Infatti, la natura pianeggiante del territorio permette un effetto mitigativo dell'opera da un osservatore che mira all'area impianto e la presenza diffusa di elementi antropici e naturali (edifici, infrastrutture ed alberature) addirittura esclude la visione dell'opera, al contrario di quello che avviene in contesti territoriali orograficamente collinari nei quali la visione di porzioni di territorio interessate da opere areali di notevole dimensione possono rappresentare alterazione delle componenti visivo-percettive. L'analisi di intervisibilità condotta dal Proponente ed allegata alla documentazione di progetto presentata in istanza, dimostra la compatibilità dell'opera con il contesto territoriale circostante con particolare riferimento ai punti "sensibili" presenti nell'areale di impatto potenziale.

Considerazioni contenute nel parere a pagg. 16 e 17:

CONSIDERATO che la **valutazione degli impatti cumulativi** è riferita a quanto disposto dal D.lgs. 152/2006, ALLEGATO VI - Contenuti del Rapporto ambientale, lettera f) e dal DM del 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti";

CONSIDERATO che la Regione Puglia con la D.D. del Servizio Ecologia n. 162 del 06/06/2014, emanata a seguito della D.G.R. 2122/2012, ha definito una specifica metodologia di analisi degli impatti cumulativi, specificando e approfondendo le analisi indicate dal DM del 10 settembre 2010;

CONSIDERATO che nella suddetta Determinazione Dirigenziale in particolare viene richiesto che la valutazione paesaggistica di un impianto dovrà considerare le interazioni dello stesso con l'insieme degli impianti presenti nel territorio di riferimento (Area Vasta di Indagine - AVI sotto il profilo della vivibilità, della fruibilità, e della sostenibilità che la trasformazione dei progetti produce sul territorio in termini di prestazioni, dunque anche di detrimento della qualificazione e valorizzazione dello stesso [cfr. pagg 8-9 del § "II - Tema: impatto sul patrimonio culturale e identitario" della D.D. del Servizio Ecologia n. 162/2014 "Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale – regolamentazione degli aspetti tecnici"];

CONSIDERATO quindi che è necessario verificare e valutare l'incidenza delle trasformazioni introdotte da tutti gli impianti sulle figure territoriali del PPTR contenute nell'Area Vasta di Indagine e che il cumulo prodotto dagli impianti presenti e autorizzati nell'AVI non interferisca con le *regole di riproducibilità delle invarianti strutturali* come indicate e descritte nella Sezione B delle Schede degli Ambiti paesaggistici del PPTR;

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP con riguardo agli **impatti cumulativi** ha rilevato le seguenti criticità:

<< Per quanto riguarda gli impatti cumulativi la ditta non valuta quanto disposto con Determinazione del Dirigente Servizio Ecologia 6 giugno 2014 n.162 "D.G.R. n. 2122 del 23/10/2012 – Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale - Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio", stabilisce che per il fotovoltaico "la valutazione degli impatti visivi cumulativi presuppone l'individuazione di una zona di visibilità teorica definita come l'area in cui il nuovo impianto può essere teoricamente visto e dunque l'area all'interno della quale le analisi andranno ulteriormente specificate".

La superficie dell'area vasta per la valutazione dell'impatto cumulativo tra impianti fotovoltaici è determinata da un cerchio di raggio pari a 6 volte il raggio del cerchio avente superficie pari a quella dell'impianto in esame, con esclusione delle aree non idonee, non valutata opportunamente dalla ditta. La superficie dell'area vasta per la valutazione dell'impatto cumulativo tra impianti fotovoltaici è determinata da un cerchio di raggio pari a 6 volte il raggio del cerchio avente superficie pari a quella dell'impianto in esame, con esclusione delle aree non idonee, non valutata opportunamente dalla ditta.

Occorre sottolineare, infatti la contestuale presenza all'interno della zona di visibilità teorica, definita come area buffer di circa 3 km intorno all'area di altri impianti fotovoltaici minori, oltre ad altri impianti fotovoltaici e agrovoltaici di notevole estensione come quello proposto dalla Ditta Limes (ID VIP 7560) di 43 Ha di estensione e distante circa 200m, dislocato oltre la SS 16, non tutti riportati dalla ditta negli elaborati integrativi. Sul crinale, inoltre, insiste un parco eolico già realizzato di 10 aerogeneratori di grande taglia, oltre quello a sud di 4 aerogeneratori, che la ditta avrebbe dovuto tener conto per quanto riguarda il criterio B indicato dalla suddetta determina, ossia quello riguardante la compresenza di impianti eolici e fotovoltaici. Ed ancora **la ditta non valuta che all'interno dell'area di intervento ricade l'aerogeneratore A9 della Ditta Renvico (ID VIP 3905), per la quale da poco la PCM ha deliberato positivamente il giudizio di VIA, oltre all'aerogeneratore T6 della Ditta Parco Eolico Lesina attualmente in AU regionale. Inoltre altri tre aerogeneratori, ricadono a distanza di circa 200 m dall'impianto in esame.**

È evidente che i criteri indicati dalla D.D. 162/2014, potrebbero non risultare soddisfatti per il cumulo dovuto alla compresenza di impianti eolici e fotovoltaici in corso di valutazione che alterano completamente la lettura e la percezione della texture paesaggistica.>>



Valutazione del cumulo sovrapposto agli ambiti tutelati del PPTR.: Impianti eolici esistenti (bandierine nere), impianti eolici in valutazione (bandierine colorate), impianti eolici con VIA positiva rilasciata con deliberazione del Consiglio dei Ministri (bandierine col cerchio alla base), Area Tratto Verde Impianto in valutazione Falk Renewables, Area tratto Magenta altri impianti fotovoltaici in valutazione nazionale, Tratto Magenta Aree Buffer 3 km. (Elab. SABAP-FG).

Controdeduzioni:

L'argomento degli impatti cumulativi è stato ampiamente argomentato all'interno degli elaborati progettuali presentati in istanza in riferimento alla citata DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA – Regione Puglia, del 6 giugno 2014, n. 162, con la quale venivano approvate direttive tecniche esplicative delle disposizioni di cui all'allegato tecnico della DGR n. 2122 del 23/10/2013, recante gli "Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale". L'analisi degli impatti cumulativi condotta nello Studio di Impatto Ambientale ha approfondito nel modo più esaustivo possibile gli aspetti relativi agli impatti cumulativi e dimostra il pieno rispetto di tali indirizzi.

Infatti, la citata Determinazione del Dirigente Servizio Ecologia del 6 giugno 2014 n. 162, "illustra i metodi inerenti la definizione del dominio di impianti della stessa famiglia (IAFR) da considerare cumulativamente entro un assegnato areale o buffer, per la definizione dell'impatto ambientale complessivo.¹

Pertanto, l'analisi degli impatti cumulativi tra progetti appartenenti allo stesso **dominio** è stata condotta partendo dalla definizione delle **famiglie di impianti da considerare**.²

¹ Definizione dei criteri metodologici per l'analisi degli impatti cumulativi per impianti FER, 1 - Premesse

² Definizione dei criteri metodologici per l'analisi degli impatti cumulativi per impianti FER, 2 – Famiglie di impianti da considerare (di seguito "Dominio" degli impatti cumulativi)

Nello specifico la DGR n. 162/2014 individua tre famiglie di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, ciascuna delle tre famiglie è definita dominio degli impatti cumulativi.




Figura 3 – figura estratta dalle direttive tecniche allegata al DGR 162/2014 paragrafo 2

Le tre famiglie o domini introdotti dalle direttive tecniche sono le seguenti:

- **Dominio S:** impianti non soggetti ad autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003;
- **Dominio A:** impianti soggetti ad autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003 ma non soggetti a procedure di verifica di assoggettabilità ambientale o a VIA ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della L.R. 11/2011 e ss.mm.ii;
- **Dominio B:** impianti soggetti a verifica di assoggettabilità ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della L.R. 11/2011 e ss.mm.ii.

L'impianto in progetto rientra nel dominio definito "B" dalla citata DGR 162/2014, pertanto è stato necessario individuare, nell'areale definito dai vari Temi della stessa DGR, impianti appartenenti al medesimo dominio. Ciò è stato possibile grazie al censimento degli impianti FER presenti nel SIT Puglia all'indirizzo <http://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/ImpiantiFERDGR2122/index.html>.

In merito alla richiesta avanzata si precisa che la citata DGR non prevede valutazioni di effetti cumulativi tra opere di differente natura, come giusto che sia, poiché sotto il profilo strettamente ambientale gli effetti cumulativi sulle diverse componenti possono determinare impatti significativi eventualmente amplificati nel caso di co-presenza di iniziative simili nell'ambito del medesimo territorio. Nella fattispecie, la presenza di un impianto fotovoltaico viene studiata dal punto di vista ambientale e conseguentemente valutata in riferimento al contesto territoriale in cui ricade ed a tutte le caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'opera tra cui anche i dati dimensionali. La presenza di ulteriori impianti fotovoltaici nell'areale di impatto potenziale potrebbe incidere sulla stima di alcuni di questi proprio in ragione della maggiore estensione. La citata DGR, riporta al **Criterio B**, l'analisi da condurre in termini di cumulo tra impianti eolici e fotovoltaici nell'area buffer ma è applicabile per i soli impianti eolici in corso di istruttoria rispetto ad impianti fotovoltaici in esercizio e la natura della verifica è riconducibile ad un mero censimento per la valutazione della presenza di impianti FER in una determinata porzione di territorio, cosa quest'ultima che può avere un senso dal punto di vista amministrativo ma sicuramente nulla ha a che vedere con questioni di tipo ambientale.

Infine, oltre agli impianti già in esercizio e debitamente censiti e valutati nello studio di impatto ambientale proposto e per come evidenziato anche dal parere (“...nell’area dell’impianto sono presenti già altri impianti fotovoltaici, seppur di minori dimensioni, rispetto ai quali l’elevata estensione del progetto in argomento determina un notevole incremento dell’impatto cumulativo, e che inoltre nella medesima area insistono impianti eolici in corso di autorizzazione (Fig.2), e oltre a quelli considerati dalla Società vi sono ulteriori due progetti di conoscenza della Soprintendenza ABAP che prevedono l’installazione di diversi aerogeneratori nell’area di S. Trifone, che distano da 100 a 400 m dall’impianto in valutazione;...”)

In merito agli impianti fotovoltaici in corso di autorizzazione, pur ricadenti all’interno dell’areale di impatto potenziale, sono alla data odierna ancora in corso di istruttoria nei procedimenti autorizzativi e pertanto non riscontrabili quali parte del contesto ambientale attuale da considerare in combinazione con l’iniziativa in progetto semplicemente perché non ancora autorizzati. Valutazioni dell’effetto cumulativo con proposte progettuali ancora in fase di autorizzazione potrebbero condurre la valutazione dell’impatto a risultati condizionati da variabili di cui non vi è alla data odierna alcuna certezza dell’esistenza.

Considerazioni contenute nel parere da pag. 17 a pag. 19:

CONSIDERATO che con riguardo agli **aspetti di tutela del paesaggio**, la Soprintendenza ABAP, nel proprio parere già citato, ha valutato quanto segue: <<l'intervento lede le componenti percettive e costitutive del paesaggio rurale sia per quanto riguarda l'alterazione del contesto di giacenza dei segni materiali della stratificazione insediativa, sia per quanto riguarda l'intrusione visiva per sovrapposizione di manufatti e infrastrutture completamente avulse a contesti tipicamente rurali.

L'estesa superficie occupata dalle stringhe fotovoltaiche altera le trame e i mosaici culturali del territorio rurale, modifica significativamente il contesto di giacenza degli antichi manufatti rurali diffusi privandoli del loro valore storico-testimoniale in rapporto al territorio e della loro reciproca intervisibilità.

Ed è proprio l'inserimento dell'impianto all'interno di questa texture paesaggistica che lo rende ben percepibile e non assimilabile, soprattutto per la decisa estensione, ad un qualsiasi manufatto antropico presente nella zona. Il risultato dell'alterazione prodotta dall'impianto fotovoltaico è quella di trasformare, dal punto di vista percettivo, il contesto di tipo rurale in un contesto di tipo industriale. L'alterazione percettiva dei luoghi, infatti, è dovuta sia alla natura stessa dell'impianto (forme, materiali e cromie) quale manufatto completamente estraneo al contesto agrario-rurale sopradescritto. La modifica della texture paesaggistica, pertanto, risulterebbe pienamente evidente soprattutto a causa all'estesa superficie territoriale di oltre 68 ha occupata dall'impianto fotovoltaico che è da considerarsi a tutti gli effetti un detrattore paesaggistico.

Inoltre la disposizione delle stringhe fotovoltaiche con orientamento nord/sud risulta completamente disarmonica con la struttura particellare dell'area in quanto tali strutture non risultano allineate alla geometria dei confini, né tali strutture possono armonizzarsi alla morfologia dei luoghi non perfettamente pianeggiante, come invece tradizionalmente rispettato dai filari delle colture orticole e arboree.

Il nuovo paesaggio che verrebbe a delinearsi, risulterebbe completamente diverso da quello attuale e non può certo considerarsi caratterizzato da nuovi valori paesaggistici, contrariamente ai valori storici che invece si sono stratificati in questi territori nel corso dei secoli.

A tale conclusione si giunge osservando il paesaggio, oltre che dalle strade di penetrazione, anche dai luoghi e manufatti appartenenti al sistema insediativo storico come le antiche masserie e i fabbricati della riforma.

Al fine di riportare la percezione dell'estensione del progettato impianto con un manufatto antropico esistente, è significativo considerare che la superficie di detto impianto corrisponde alla stessa superficie del centro urbano di San Paolo di Civitate.

Per quanto riguarda, invece, la realizzazione della nuova stazione elettrica gli elaborati forniti dalla ditta non risultano essere congruenti con quelli a disposizione di questa Soprintendenza in quanto gli stessi non riportano la dislocazione di ulteriori stazioni elettriche che si affiancano a quella di Terna (in fase di realizzazione). Infatti lato nord-ovest di detta stazione è occupato da ulteriori tre stazioni SSE facenti capo ad altri impianti FER in corso di realizzazione. La presenza di queste ulteriori centrali, oltre a quella della ditta Falk renewables, determina anche per questi manufatti un effetto cumulo non indifferente in un luogo caratterizzato da segni della struttura insediativa storica quali il Tratturo L'Aquila Foggia, oltre a diversi rinvenimenti archeologici scaturiti dalle indagini in corso. La presenza di ulteriori manufatti tipicamente industriali, in un contesto paesaggistico segnato dalla valenza agraria dei luoghi, contribuisce ad incrementare il grado di alterazione (per la presenza delle centrali elettriche in costruzione) delle visuali storiche, verso il paesaggio agrario, che si aprivano dallo stesso tratturo.

Detto tratturo è inoltre sottoposto a tutela ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 con DM del 15/06/1976, per il quale occorre prevedere necessariamente un'azione di tutela, anche in riferimento alle visuali che si aprono dallo stesso, così come statuito dalle NTA del PPTR il cui art. 78, comma 5, prevede che *“Al fine del perseguimento della tutela e della valorizzazione delle aree appartenenti alla rete dei tratturi di cui all'art. 76, punto 2 lettera b), gli Enti locali, anche attraverso la redazione di appositi piani dei Tratturi, previsti dalla legislazione vigente curano che in questa area sia evitata ogni alterazione della integrità visuale e ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e sia perseguita la riqualificazione del contesto assicurando le migliori condizioni di conservazione e fruizione pubblica del demanio armentizio”*.

Inoltre è da tener presente, che la realizzazione della nuova stazione elettrica, quale parte integrante del progettato impianto, ricade nella fascia di rispetto di [500 m] dal tratturo L'Aquila Foggia (inteso quale bene tutelato ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 con D.M. 20/02/1981) e che tale area non è ricompresa tra quelle considerate idonee ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021, così come introdotto dall'art. 6 v.l lett. a) del D.L. 50/2022 a modifica dell'art. 20 c.8 lett. c-quater) del D.Lgs. 199/2021.

Le opere di mascheramento vegetale a bordo dell'impianto, inoltre, creano una vera e propria barriera visiva di 9 km di lunghezza che interrompe la geometria della *texture* paesaggistica. Infatti in tutta l'area le alberature spontanee sono rare e non contribuiscono a creare forme lineari con l'accostamento di essenze cespugliate.

L'intervento in esame, invece, per il suo carattere industriale e per la sua decisa estensione di circa 68 Ha, è in grado di determinare una modifica percettiva del paesaggio agrario, soprattutto per i coni di visuale che si aprono dalla Strada SS16. Infatti tale intervento, inteso composto dall'aggregato di stringhe fotovoltaiche e dalla stazione elettrica, rappresenta un forte detrattore paesaggistico in quanto la sua estensione non è raffrontabile ai segni antropici che definiscono la struttura insediativa dell'ambito paesaggistico ed è tale riconnotare l'aspetto agrario di un ambito territoriale fortemente connotato e nobilitato da secolari tradizioni di armonico equilibrio e convivenza fra attività umane e natura dei luoghi, in un paesaggio industriale privo di valori culturali. È da sottolineare che il carattere industriale dell'impianto è accentuato anche dall'estesa recinzione metallica di circa 9 km e dai pali dell'illuminazione, facilmente percepibile dalle strade di penetrazione, come dalla citata SS16 SP 36 che corrono in adiacenza all'impianto.

È pur vero che nell'area esistono già altri impianti fotovoltaici di qualche ettaro di superficie, ma la conformazione e layout ancora riescono a mimetizzarsi nella *texture* particellare dell'area.

Contrariamente a quanto previsto nella sezione C della scheda d'Ambito, l'impianto altera *“la riconoscibilità morfotopologica dei centri urbani storici e dei morfotipi territoriali e le relazioni storiche e paesaggistiche tra questi e lo spazio rurale”*, soprattutto in quanto si sovrappone, dal punto di vista visivo e percettivo, alle figure paesaggistiche di lunga durata. L'invarianza della permeabilità e del consumo dei suoli non compensano la modifica del palinsesto paesaggistico che si è stratificato in almeno secoli di uso di questo territorio.

L'inserimento dell'impianto agri-voltaico, non codificato da regole di ammissibilità non unilaterali, comprometterebbe tali caratteri, intervenendo direttamente sull'ulteriore frammentazione delle trame e dei mosaici nonché, più in generale, sulla

conservazione della matrice rurale che caratterizza tale ambito. Inoltre tale impianto, così come progettato, potrebbe essere percepito come elemento estraneo al paesaggio storicamente consolidato, introducendo una trasformazione visivo-percettiva dello stesso. Infatti l'allestimento di un uliveto all'interno del campo fotovoltaico, in un'area prevalentemente coltivata a cereali, risulterebbe un elemento estraneo del contesto agrario soprattutto per la sua decisa estensione.>>>

Controdeduzioni:

Non si condivide l'affermazione: *"L'intervento lede le componenti percettive e costitutive del paesaggio rurale sia per quanto riguarda l'alterazione del contesto di giacenza dei segni materiali della stratificazione insediativa, sia per quanto riguarda l'intrusione visiva per sovrapposizione di manufatti e infrastrutture completamente avulse e contesti tipicamente rurali..."*.

Infatti, l'opera in progetto è rappresentata da un impianto agri-voltaico che per sua natura non può trovare collocazioni differenti rispetto a quelle in cui lo stesso è ubicato (zona agricola interna ad un paesaggio rurale). L'affermazione è pertanto da ritenersi generica e replicabile senza considerare il caso specifico di valutazione.

Non si condivide neppure l'affermazione *"...l'estesa superficie occupata dalle stringhe fotovoltaiche altera le trame e i mosaici colturali del territorio rurale, modifica significativamente il contesto di giacenza degli antichi manufatti rurali diffusi privandoli de loro valore storico-testimoniale in rapporto al territorio..."*, in quanto l'opera, nella sua dislocazione geometrica, non altera le trame e i mosaici colturali visto che è progettata all'interno di appezzamenti di terreno omogenei e non sono previste demolizioni di antichi termini di confine (quali ad esempio antiche recinzioni, muretti a secco, ecc.). La giacenza degli antichi manufatti rurali presenti nell'area resta inalterata non essendo previste opere che possano interessare queste testimonianze. Anche questa affermazione è del tutto generica non individuando gli effettivi contrasti e le specifiche alterazioni citate.

Le considerazioni in merito alla dimensione dell'impianto non sono condivisibili in quanto l'opera areale si inserisce in un contesto agricolo nel quale questo tipo di destinazione d'uso (impianto agri-voltaico) è certamente compatibile senza limitazioni dimensionali. Non esiste infatti nessuna limitazione in tal senso dettata da norme e regolamenti.

Relativamente alla disposizione della SET e della centrale di accumulo elettrochimico in prossimità della SE Terna di San Paolo di Civitate si ribadisce quanto più volte argomentato: la connessione dell'impianto è stata definita nel più ampio e complesso processo di assegnazione della connessione elettrica alla RTN, indicata dal gestore di rete. È evidente che la presenza di una stazione elettrica, **attualmente in corso di costruzione**, e quindi regolarmente autorizzata, preveda il collegamento alla stessa di sottostazioni utente.

Inoltre è da tener presente, che la realizzazione della nuova stazione elettrica, quale parte integrante del progettato impianto, ricade nella fascia di rispetto di [500 m] dal tratturo L'Aquila Foggia (inteso quale bene tutelato ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 con D.M. 20/02/1981) e che tale area non è ricompresa tra quelle considerate idonee ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021, così come introdotto dall'art. 6 v.1 lett. a) del D.L. 50/2022 a modifica dell'art. 20 c.8 lett. c-quater) del D.Lgs. 199/2021.

In merito alla considerazione della Soprintendenza qui sopra riportata, la Società proponente Renantis Italia Srl in data 28-04-2023 ha trasmesso una lettera al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, nella

quale dichiara che ai sensi della lett. c-quarter co.8 dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021, l'impianto ricade in area idonea secondo le motivazioni di seguito riportate:

- l'"area di impianto" del Progetto (i.e. area interessata dai pannelli fotovoltaici) ricade interamente in "area idonea" ai sensi dell'art. 20, comma 8, lettera c-quarter del D.Lgs 199/2021;
- le infrastrutture elettriche non interrato (sottostazione di trasformazione e storage) afferenti il Progetto, ricadono in un'area idonea ai sensi del D.Lgs 199/2021, art 20, comma 8, lettera c-ter 1) essendo in "aree agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale" Invero, l'area delle infrastrutture elettriche non interrato dista non più di 500 metri da aree classificate catastalmente come aree D1, ove sono altresì presenti strutture, costruendi progetti di impianti a fonte rinnovabile già autorizzati, il tutto come si evince dall'inquadrimento su ortofoto allegato alla presente (All. 1 – Inquadrimento su Ortofoto). Le predette aree, essendo destinate alla realizzazione di impianti a fonte rinnovabile autorizzati ex art. 12 del D.Lgs 387/2003, sono soggette a variante urbanistica ex lege (comma 2 lettera b dell'art. 12) e, di conseguenza in fase di conformazione urbanistica all'inquadrimento catastale di cui alla visura catastale allegati alla presente (All.2 – Inquadrimento su catastale).

Il parere tecnico critica anche il "mascheramento vegetale" a bordo impianto assimilandolo ad una *"vera e propria barriera visiva che interrompe la geometria della texture paesaggistica"*. A tal proposito si sottolinea che l'opera in progetto non prevede ridefinizione dei termini di confine, lasciando quindi inalterata la *texture* e che le opere previste (siepe perimetrale) è sicuramente compatibile con un contesto agricolo.

Relativamente ai coni visuali che si aprono dalla SS16 SP36 si ritiene che l'intervento, delimitato da una mera recinzione costituita da una rete metallica mitigata da una siepe perimetrale, non possa essere inteso tale da *"riconnotare l'aspetto agrario di un ambito territoriale fortemente connotato e nobilitato da secolari tradizioni di armonico equilibrio e convivenza fra attività umane e natura dei luoghi, in un paesaggio industriale privo di valori culturali .."*.

Si dissente anche dalla ricorrente affermazione *" È pur vero che nell'area esistono già altri impianti fotovoltaici di qualche ettaro di superficie, ma la conformazione e layout ancora riescono a mimetizzarsi nella texture particellare dell'area.."*. Infatti, anche la proposta in progetto non prevede ridefinizione dei termini di confine introducendo gli elementi caratterizzanti il layout (moduli, strutture e impianto olivicolo) all'interno del sistema particellare originario e senza quindi modificare la texture particellare dell'area.

Infine, il parere conclude: *".....Infatti l'allestimento di un uliveto all'interno di un campo fotovoltaico, in un'area prevalentemente coltivata a cereali, risulterebbe un elemento estraneo del contesto agrario soprattutto per la sua decisa estensione..."*. Questa affermazione non è condivisibile. Il carattere produttivo

di un'area agricola non può essere ricompreso tra le tutele paesaggistiche di un territorio. La definizione della tipologia di produzione agricola di un territorio è infatti determinata in riferimento ad altri fattori quali fertilità, vacazione e rendimento economico. Pertanto, in un'area non direttamente vincolata e non interessata da specifici elementi di tutela territoriale, la coltura da praticare non può essere determinata da considerazioni esclusivamente generiche e replicabili in tema di compatibilità paesaggistica dei luoghi.

Considerazioni contenute nel parere a pagg. 19 e 20:

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP con riguardo **agli aspetti archeologici** ha ritenuto che l'intervento in oggetto presenti un significativo impatto sui beni archeologici dell'area, per le motivazioni di seguito indicate:

<<Le risultanze delle indagini archeologiche relative alla fase prodromica del procedimento hanno confermato come **le opere in progetto ricadano in un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica**, caratterizzato da un intenso popolamento dalla preistoria all'età romana.

In particolare, attraverso l'analisi dei dati d'archivio presenti in Soprintendenza, della ricognizione di superficie e della foto interpretazione, eseguite per la stesura della ViArch, per l'area dell'impianto e del cavidotto esterno, compresa la stazione in progetto, si segnala quanto segue:

- un insediamento di epoca preromana o romana in località *Casale Trentino* è noto da archivio di questa Soprintendenza, la cui presenza è confermata da ricognizioni effettuate sul terreno;
- un'area di frammenti di laterizi in superficie databile all'età romana in località *Masseria Scazzetta* è nota da archivio di questa Soprintendenza;
- un'area di frammenti fittili in superficie di epoca ellenistica in località *Marana della Difensola* nota da archivio di questa Soprintendenza;
- un'area di frammenti di laterizi, ceramica acroma e d'impasto e pesi da telaio in superficie di epoca romana in località *Masseria Faugno Nuovo* è nota da archivio di questa Soprintendenza;
- un cippo sepolcrale relativo a un contesto abitativo extraurbano di epoca romana (dalla metà del I secolo d.C.) con relativa area cimiteriale in località *Masseria Faugno* noto da bibliografia;
- nelle due porzioni settentrionali dell'impianto, la foto interpretazione ha permesso di individuare due anomalie sub quadrangolari di incerta attribuzione (schede nn. 69-70 della VIArch);
- nella porzione sud ovest dell'impianto, nei pressi del *Vallone Chiagnemamma*, si è riscontrata la presenza di frammenti di laterizi (tegole piane, pezzi della lastra o dell'aletta). In associazione si documenta qualche frammento di parete acroma (scheda n. 71 della VIArch);
- lungo il cavidotto esterno, in loc. *Casale Trentino*, sono stati riscontrati durante la ricognizione di superficie, frammenti di laterizi, ceramica acroma e forse d'impasto, pesi da telaio (scheda n. 72 della VIArch);
- tra loc. *Masseria Scazzetta* e *Casale Trentino*, sia a nord che a sud del cavidotto esterno, la foto interpretazione ha permesso di individuare un ampio areale (scheda n. 64 della VIArch) indice di una sistemazione agraria della zona;
- lungo il cavidotto esterno, nei pressi di *Masseria Scazzetta*, (scheda n. 73 della VIArch), la ricognizione di superficie ha permesso di individuare materiale fittile probabilmente attribuibile ad un insediamento rurale;
- lungo il cavidotto esterno, a nord di *Masseria Scazzetta*, (scheda n. 61 della VIArch), la foto interpretazione ha permesso di individuare una anomalia lineare attribuibile a tracciati viari antichi;
- lungo il cavidotto esterno, in loc. *Masseria Faugno*, sono stati riscontrati durante la ricognizione di superficie, frammenti di laterizi (scheda n. 74 della VIArch);
- a sud del cavidotto esterno, in corrispondenza di *Masseria Faugno* (scheda n. 60 della VIArch), la foto interpretazione ha permesso di individuare due anomalie lineari attribuibili a tracciati viari antichi;
- lungo il cavidotto esterno, in loc. *Marana della Difensola*, la ricognizione di superficie ha restituito frammenti di laterizi, grandi contenitori, ceramica acroma e un peso da telaio (scheda n. 75 della VIArch);
- a nord del cavidotto esterno, in loc. *Marana della Difensola* (scheda n. 58 della VIArch), la foto interpretazione ha permesso di individuare tre anomalie lineari attribuibili a tracciati viari antichi;
- lungo lo stesso tratto del cavidotto esterno, in loc. *Marana della Difensola*, ma a sud, si trova un'altra anomalia da foto interpretazione (scheda n. 59 della VIArch), di forma lineare a formare una struttura rettangolare;

- piccole fattorie in località *Marana della Difensola*, la cui presenza è indiziata da anomalie aerofotografiche e confermata da ricognizioni effettuate sul terreno, databili dall'età repubblicana fino al I secolo a.C. note da bibliografia;
- una vasta area di dispersione di materiale archeologico in superficie in località *Marana della Difensola*, tra cui laterizi, grandi contenitori, ceramica acroma, da fuoco, pesi da telaio e ceramica a vernice nera, databile in epoca preromana e romana e non oltre il II secolo a.C., nota da archivio di questa Soprintendenza;
- lungo la parte terminale del cavidotto esterno e nell'area di progetto della stazione, in loc. *Marana della Difensola*, la ricognizione di superficie ha restituito materiali archeologici appartenenti a diverse classi: laterizi, grandi contenitori, ceramica acroma, da fuoco, pesi da telaio.

Infine, l'area della **stazione di trasformazione utente** in progetto, in località *Marana della Difensola/Tratturo*, e il relativo cavidotto di connessione, **ricadono in un comparto territoriale ad altissimo rischio archeologico**, interferente con una vasta area di dispersione di materiali archeologici pertinente a un insediamento di epoca romana, databile a partire dal I secolo a.C., frequentata anche nel periodo neolitico, nota da bibliografia e riscontrata sul campo durante le attività di ricognizione territoriale. L'area è conosciuta e oggetto di ricognizioni a partire dagli anni '70. Tutta l'area compresa tra il tratturo e il fosso della Marana della Difensola è occupata da vari areali di distribuzione di frammenti fittili, interpretati in un contesto rurale extraurbano. L'area della stazione di trasformazione utente è inoltre prossima, verso ovest, a vasti nuclei insediativi di epoca daunia databili dalla fine dell'VIII al IV secolo a.C., attualmente in corso di indagine archeologica e **che saranno oggetto di futura dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 42/2004**. Le recenti indagini hanno permesso di individuare, in particolare, estese porzioni abitative contraddistinte da canalizzazioni, buche di palo, pavimentazioni acciottolate, setti murari e strutture polifunzionali e vaste necropoli di tombe a fossa e a grotticella, di grandi dimensioni e con ricchissimi corredi, oltre a numerosi silos, pozzi e altre evidenze di grandi dimensioni. Non mancano, nell'area, anche evidenze riconducibili a frequentazioni più antiche, come testimoniarebbe il rinvenimento di fossati databili all'età del Bronzo e al Neolitico. L'intero comprensorio ricadente all'interno delle suddette località, considerato come area ad altissimo rischio archeologico, contenente testimonianze di epoca preistorica e storica di una certa importanza e consistenza, ancorché non soggetto a formale dichiarazione di interesse culturale, il cui procedimento, in ogni caso, sarà avviato al termine delle indagini archeologiche attualmente in corso, è considerato come degno di essere salvaguardato nei confronti di opere future; pertanto **si considerano non più autorizzabili in corrispondenza o in prossimità della citata "area a rischio archeologico" ulteriori interventi di trasformazione.>>**

Precisazioni:

Queste considerazioni riportate nel parere sono un mero censimento di quanto argomentato nel documento di archeologia preventiva redatto dal proponente ed allegato al progetto definitivo.

Con riferimento a quanto riportato in merito all'area interessata dalla stazione utente in località Difensola/Maranna, per come più volte argomentato, è ubicata in aderenza alla costruenda SE Terna che, per sua natura, ha necessità di collegamenti elettrici sulle prese e che pertanto non può restare opera puntuale non collegata e non collegabile con la magliatura elettrica di produzione e di evacuazione della zona. Inoltre, non essendo l'opera interna all'area archeologica non si condivide l'affermazione *"...è considerato come degno di essere salvaguardato nei confronti di opere future; pertanto si considerano non più autorizzabili in corrispondenza della citata "area a rischio archeologico" ulteriori interventi di trasformazione;"*.

In merito alla stazione di trasformazione, con annessa area di accumulo (storage), questa è ubicata in prossimità della futura stazione Terna di San Paolo 380/150 kV, già autorizzata ed **attualmente in corso di costruzione**, dove è prevista un'areale nella disponibilità della società per la realizzazione dello stallo condiviso e dell'area di sedime della centrale di accumulo prevista in progetto.

È evidente quindi che l'ubicazione della nuova SET in prossimità della SE Terna, regolarmente autorizzata ed attualmente in corso di costruzione, è conseguente alle indicazioni per la connessione determinata dalla stessa Terna S.p.a. e quindi in un'area già interessata da opere di questa tipologia ritenendo quindi già superate le considerazioni in tema di compatibilità con il PPTR citate dal parere sull'argomento.

Inoltre si evidenzia che, in data 28-04-2023 la Società proponente Renantis Italia Srl ha recapito al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica una lettera nella quale, evidenzia come le infrastrutture elettriche non interrate (sottostazione di trasformazione e storage) afferenti il Progetto, ricadono in un'area idonea ai sensi del D.Lgs 199/2021, art 20, comma 8, lettera c-ter 1) essendo in "aree agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale" Invero, l'area delle infrastrutture elettriche non interrate dista non più di 500 metri da aree classificate catastalmente come aree D1, ove sono altresì presenti strutture, costruendi progetti di impianti a fonte rinnovabile già autorizzati, il tutto come si evince dall'inquadramento su ortofoto allegato alla presente (All. 1 – Inquadramento su Ortofoto). Le predette aree, essendo destinate alla realizzazione di impianti a fonte rinnovabile autorizzati ex art. 12 del D.Lgs 387/2003, sono soggette a variante urbanistica ex lege (comma 2 lettera b dell'art. 12) e, di conseguenza in fase di conformazione urbanistica all'inquadramento catastale di cui alla visura catastale allegata alla presente (All.2 – Inquadramento su catastale).

Considerazioni contenute nel parere da pag. 20 a 21:

CONSIDERATO che, nella succitata nota prot.n.692 del 20/01/2023, la Soprintendenza ABAP, ha espresso il proprio Parere Contrario/Negativo, con le seguenti motivazioni finali:

< Considerato lo stato attuale dei luoghi, si ritiene che gli interventi progettati, riconducibili alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e relative opere ed infrastrutture per gli alloggi dei trasformatori, stazione di utenza e vari tracciati dei cavidotti interrati, e soprattutto la realizzazione della nuova Stazione Elettrica, siano incompatibili con la tutela e la conservazione dei valori archeologici dell'area interessata, comportino pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrastino con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito Tavoliere, nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso in essa riportati, **anche in riferimento alle ultime modifiche normative sopra richiamate riguardanti le aree idonee di cui al D.Lgs. 199/2021 per quanto riguarda la stazione elettrica.**

Per tutto quanto sopra descritto, si ritiene di dover esprimere parere non favorevole all'intervento.

Si fa presente che, qualora il parere negativo espresso fosse oggetto di superamento a seguito di successive determinazioni, l'elevato rischio per la tutela del patrimonio archeologico sopra rappresentato richiede in ogni caso la sottoposizione del progetto alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e al DPCM 14.2.2022.> ;

CONSIDERATA la nota prot.n.877 del 23/01/2023 con la quale il **Servizio II** della Direzione Generale ABAP nel concordare con quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia nel proprio parere endoprocedimentale, rileva che < l'intervento in oggetto, ricadendo in un comparto territoriale ad alta significatività archeologica, determina un **significativo impatto sui beni archeologici**

dell'area, verificabile sia in base ai dati in possesso dell'Ufficio territoriale sia dalle risultanze delle indagini prodromiche svolte dalla società Proponente. La Soprintendenza elenca numerose testimonianze archeologiche presenti sia nell'area dell'impianto che del cavidotto esterno, compresa la stazione in progetto, in particolare:

- un insediamento di epoca preromana o romana in località *Casale Trentino*;
- un cippo sepolcrale relativo a un contesto abitativo extraurbano di epoca romana con relativa area cimiteriale in località *Masseria Faugno*;
- un ampio areale, indice di una sistemazione agraria della zona tra loc. *Masseria Scazzetta* e *Casale Trentino*;
- un insediamento rurale nei pressi di *Masseria Scazzetta*;
- probabili tracciati viari antichi a nord di *Masseria Scazzetta*, a sud di *Masseria Faugno* e in loc. *Marana della Difensola*;
- piccole fattorie in località *Marana della Difensola*, databili dall'età repubblicana fino al I secolo a.C.;
- una vasta area di dispersione di materiale archeologico in superficie in località *Marana della Difensola*.

La Soprintendenza sottolinea, inoltre, come l'area della stazione di trasformazione utente in progetto, in località *Marana della Difensola/Tratturo*, e il relativo cavidotto di connessione, ricadano in un comparto territoriale ad altissimo rischio archeologico in quanto interferente con una vasta area di dispersione di materiali archeologici, pertinenti ad un insediamento di epoca romana databile a partire dal I secolo a.C. con tracce di frequentazione già nel periodo neolitico, nota da bibliografia e riscontrata durante la ricognizione territoriale. Altresì, l'Ufficio territoriale evidenzia che l'area della stazione è "*prossima, verso ovest, a vasti nuclei insediativi di epoca daunia databili dalla fine dell'VIII al IV secolo a.C., attualmente in corso di indagine archeologica e che saranno oggetto di futura dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 42/2004*". Nell'area, infine, sono presenti anche evidenze riconducibili a frequentazioni più antiche, come dimostrerebbero i fossati databili all'età del Bronzo e al Neolitico. Per tale motivo l'ufficio afferma di non considerare più autorizzabili, in corrispondenza o in prossimità della citata "area a rischio archeologico", ulteriori interventi di trasformazione.

Tutto ciò valutato, considerato che le notevoli criticità archeologiche vanno a sommarsi alle rilevanti criticità paesaggistiche, si concorda con le valutazioni della competente Soprintendenza nel ritenere che **l'opera in oggetto non sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata** e se ne condivide il parere negativo.

Si ribadisce, pertanto, che, nonostante non sia stato ritenuto opportuno attivare le fasi successive della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al comma 8, lettera c) dell'art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016 a fronte della valutazione complessiva negativa degli impatti del progetto sul patrimonio culturale, esso rimane soggetto alle disposizioni di cui ai commi 8 e ss. del succitato art. 25. >;

VISTA la nota prot. n.990 del 24/01/2023 con la quale il **Servizio III** della Direzione Generale ABAP, considerando che le criticità evidenziate dalla SABAP riguardo la tutela paesaggistica e archeologica e che nell'area non sono presenti beni architettonici tutelati ai sensi della parte II del D.Lgs.42/2004, non rileva aspetti di specifica competenza;

Controdeduzioni:

Le considerazioni sopra riportate sono di fatto generiche e replicabili, non si configurano quale elemento di valutazione oggettiva dell'intervento in progetto senza indicare elementi di mitigazione e/o compensazione tale da raggiungere l'obiettivo comune di coesistenza dell'opera in progetto con il contesto territoriale in cui la medesima è ubicata.

In merito agli aspetti di natura archeologica si riscontra che pur proponendo parere sfavorevole è richiesta in subordine l'esigenza di attuare le fasi successive dell'interesse archeologico di cui al comma 8 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.. A tal proposito si evidenzia che **l'esigenza di attivare indagini successive dimostra chiaramente l'impossibilità dell'Ente di determinare il giudizio di incompatibilità dell'opera per come invece di fatto propone.**

Considerazioni contenute nel parere a pag. 21:

CONSIDERATO che con riferimento al D.Lgs 199/2011, art. 20 - Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee, si evidenzia che il progetto si colloca in area non ricompresa tra quelle indicate come idonee in quanto la Sottostazione SET ricade interamente all'interno dell'area buffer di 500m del Regio Tratturo Aquila -Foggia da cui dista circa 200 m (sottoposto a tutela ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 con DM del 15/06/1976 e successivi ulteriori DM); interamente all'interno dell'area buffer di 500m del bene culturale archeologico tutelato con vincolo diretto del 27/06/1992; nonché parzialmente all'interno dell'area buffer di 500m del bene culturale archeologico tutelato con vincolo diretto del 31/05/1997;

Precisazioni:

In merito alla stazione di trasformazione, con annessa area di accumulo (storage), questa è ubicata in prossimità della futura stazione Terna di San Paolo 380/150 kV, già autorizzata ed **attualmente in corso di costruzione**, dove è prevista un'areale nella disponibilità della società per la realizzazione dello stallo condiviso e dell'area di sedime della centrale di accumulo prevista in progetto.

La figura che segue mostra l'area interessata dalla SE Terna (in fase di costruzione) e l'ubicazione della sottostazione e dell'adiacente area destinata alla centrale di accumulo elettrochimico.




Figura 4 – Area SE Terna con adiacente area SET ed Accumulo dell'impianto Mezzanelle. In giallo il percorso del cavo MT

È evidente quindi che l'ubicazione della nuova SET in prossimità della SE Terna, regolarmente autorizzata ed attualmente in corso di costruzione, è conseguente alle indicazioni per la connessione determinata dalla stessa Terna S.p.a. e quindi in un'area già interessata da opere di questa tipologia ritenendo quindi già superate le considerazioni in tema di compatibilità con il PPTR citate dal parere sull'argomento.

Ad ogni modo, quanto emesso nelle considerazione della Soprintendenza Speciale per il PNRR, qui sopra riportate, è stato già riscontrato dalla Società proponente Renantis Italia Srl, per mezzo della lettera recapitata al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) in data 28-04-2023, nella quale la stessa evidenziava come l'impianto ricadesse in area idonea ai sensi della lett. c-quarter co.8 art. 20 del D.Lgs. 199/2021. La stessa Società nella lettera su citata ha evidenziato quanto segue:

- l'"area di impianto" del Progetto (i.e. area interessata dai pannelli fotovoltaici) ricade interamente in "area idonea" ai sensi dell'art. 20, comma 8, lettera c-quater del D.Lgs 199/2021;
- le infrastrutture elettriche non interrato (sottostazione di trasformazione e storage) afferenti il Progetto, ricadono in un'area idonea ai sensi del D.Lgs 199/2021, art 20, comma 8, lettera c-ter 1) essendo in "aree agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale" Invero, l'area delle infrastrutture elettriche non interrato dista non più di 500 metri da aree classificate catastalmente come aree D1, ove sono altresì presenti strutture, costruendi progetti di impianti a fonte rinnovabile già autorizzati, il tutto come si evince dall'inquadramento su ortofoto allegato alla presente (All. 1 – Inquadramento su Ortofoto). Le predette aree, essendo destinate alla realizzazione di impianti a fonte rinnovabile autorizzati ex art. 12 del D.Lgs 387/2003, sono soggette a variante urbanistica ex lege (comma 2 lettera b dell'art. 12) e, di conseguenza in fase di conformazione urbanistica all'inquadramento catastale di cui alla visura catastale allegati alla presente (All.2 – Inquadramento su catastale).

Considerazioni contenute nel parere a pag. 21:j

CONSIDERATO inoltre che relativamente al **Regio Tratturo L'Aquila Foggia** occorre prevedere necessariamente un'azione di **tutela, anche in riferimento alle visuali che si aprono dallo stesso**, così come statuito dalle NTA del PPTR il cui art. 78, comma 5, prevede che *“Al fine del perseguimento della tutela e della valorizzazione delle aree appartenenti alla rete dei tratturi di cui all'art. 76, punto 2 lettera b), gli Enti locali, anche attraverso la redazione di appositi piani dei Tratturi, previsti dalla legislazione vigente curano che in questa area sia evitata ogni alterazione della integrità visuale e ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e sia perseguita la riqualificazione del contesto assicurando le migliori condizioni di conservazione e fruizione pubblica del demanio armentizio”*;

Precisazioni:

Il Regio Tratturo citato è ubicato in prossimità della SSE posta in aderenza alla costruenda SE Terna e pertanto rispetto alla visuale dalla sede tratturale risulta alla vista come una unica opera. In ogni caso, l'antica sede tratturale, comunque non interessata in alcun modo dalle opere in progetto, risulta oggi parzialmente interessata dalla strada provinciale 31, completamente asfaltata e quindi ha già subito una rilevante trasformazione rispetto alla sua originale configurazione demaniale storica.

Come già evidenziato, la SSE e la centrale di accumulo, pur ricadenti a distanza inferiore a 500 m dalla sede Tratturale e parzialmente a distanza inferiore a 500 m rispetto al vincolo archeologico diretto, sono ubicati in aderenza alla costruenda SE Terna, già autorizzata e per gran parte ricadente nella stessa fascia dei 500 m indicata.

Si precisa che le fasce di rispetto definite dal PPTR per le sedi tratturali e per le aree a vincolo archeologico sono entrambe di 100 m e che pertanto le opere in progetto risultano esterne a questi buffer. Di seguito si riporta l'estratto delle NTA del PPTR.

3) Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consiste in una fascia di salvaguardia dal perimetro esterno dei siti di cui al precedente punto 2), lettere a) e b), e delle zone di interesse archeologico di cui all'art. 75, punto 3, finalizzata a garantire la tutela e la valorizzazione del contesto paesaggistico in cui tali beni sono ubicati. In particolare:

- per le testimonianze della stratificazione insediativa di cui al precedente punto 2, lettera a) e per le zone di interesse archeologico di cui all'art. 75, punto 3, prive di prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell' art. 45 del Codice, essa assume la profondità di 100 m se non diversamente cartografata nella tavola 6.3.1.
- per le aree appartenenti alla rete dei tratturi di cui all'art.75 punto 3) essa assume la profondità di 100 metri per i tratturi reintegrati e la profondità di 30 metri per i tratturi non reintegrati.

Figura 5 – Estratto delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR – Regione Puglia pag. 56

Considerazioni contenute nel parere a pag. 22:

TENUTO CONTO che la pianificazione energetica regionale persegue finalità generali di contenimento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e del paesaggio e di conservazione delle risorse naturali e culturali. Il "Rapporto statistico 2018 – Energie da fonti rinnovabili in Italia" elaborato nell'ambito dell'attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall'art. 40 Dlgs n. 28/2011 pubblicato a Dicembre 2019 fa emergere che, nella distribuzione nazionale della produzione della potenza installata di impianti F.E.R., la provincia di Foggia figura al secondo posto (4,0 % della produzione nazionale) e la Regione Puglia è prima nel Sud Italia.

Dal successivo RAPPORTO STATISTICO GSE 2020 "ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI IN ITALIA", pubblicato nel marzo 2022, si legge che la potenza complessiva dei pannelli solari installati in Italia a fine 2020 si concentra per il 44,6% nelle regioni settentrionali del Paese, per il 37,4% in quelle meridionali, per restante il 18,0% in quelle centrali. La Puglia fornisce il contributo maggiore al totale nazionale (13,4%), seguita dalla Lombardia (11,7%) e dall'Emilia Romagna (10,0%); e che tale circostanza rende ineludibile la verifica puntuale circa gli impatti cumulativi che l'impianto proposto è destinato a generare nonché la verifica delle pressioni sull'intero sistema culturale;

TENUTO CONTO che il PPTR vigente pone chiari limiti alla collocazione degli impianti fotovoltaici, riportando tra gli Obiettivi (B2.2.1) che il piano si propone di disincentivare l'installazione e terra del fotovoltaico e di incentivare la distribuzione diffusa sulle coperture e sulle facciate degli edifici, privilegiando l'autoconsumo dei privati e delle aziende agricole; e riportando tra le Limitazioni e criteri valutativi che il piano privilegia la localizzazione di impianti fotovoltaici nelle seguenti aree:

- nelle aree produttive pianificate e nelle loro aree di pertinenza (in applicazione degli indirizzi e direttive delle linee guida APPEA);
- sulle coperture e sulle facciate degli edifici abitativi, commerciali, di servizio, di deposito, ecc.;
- su pensiline e strutture di copertura di parcheggi, zone di sosta o aree pedonali;
- nelle installazioni per la cartellonistica pubblicitaria e la pubblica illuminazione;
- lungo le strade extraurbane principali (tipo B Codice della Strada) (fatte salve le greenways e quelle di interesse panoramico censite negli elaborati 3.2.12, 4.2.3, 4.3.5) ed in corrispondenza degli svicoli, quali barriere antirumore o altre forme di mitigazione con l'asse stradale;
- nelle aree estrattive dismesse (ove non sia già presente un processo di rinaturalizzazione), su superfici orizzontale o su pareti verticali.

CONSIDERATO che il PPTR nel documento "4.4.1 - Linee guida energie rinnovabili parte 1", paragrafo B.1.2.3 Criticità, individua che *<Le criticità sono legate soprattutto ad un uso improprio del fotovoltaico, all'occupazione di suolo, allo snaturamento del territorio agricolo. Sempre più numerosi infatti, sono gli impianti che si sono sostituiti a suoli coltivati. La possibilità di installare in aree agricole, centrali fotovoltaiche, costruisce uno scenario di grande trasformazione della texture agricola, con forti processi di artificializzazione del suolo. Un impianto da 1 MW occupa ad esempio una superficie di 2-3 ettari. L'enorme quantità di superficie utilizzata per la costruzione di centrali fotovoltaiche pone anche il problema del recupero delle aree in fase di smantellamento dell'impianto. Il processo di riconversione del suolo agricolo va dunque controllato da una pianificazione comunale attenta ai valori del proprio patrimonio e del paesaggio agrario. Sono poche le esperienze di progettazione che si sono finora sforzate di trovare misure compensative alla realizzazione di un impianto>*; evidenziando come tali impianti costituiscano per il mosaico agrario del paesaggio pugliese una trasformazione tale da determinare lo snaturamento dei caratteri consolidati nel tempo;

Precisazioni:

Anche in questa sezione, quanto riportato e considerato, non fornisce alcun contributo valutativo aggiuntivo rispetto a quanto contenuto nelle restanti sezioni del parere tecnico. Sia gli obiettivi nazionali che la pianificazione regionale del PPTR non escludono la presenza di tali iniziative e pertanto possono essere considerate compatibili con i sopracitati piani e programmi rimandando ad una valutazione oggettiva dell'opera nello specifico contesto territoriale.

Considerazioni contenute nel parere a pagg. 22 e 23:

RICHIAMATO il D.M. 10.09.2010 recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con l'allora Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con l'allora Ministero per i beni e le attività Culturali, e che le suddette Linee guida sono state redatte al fine di *facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative*; e che dichiarano l'esigenza di *salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla citata Convenzione europea del*

RICHIAMATO che il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima (PNIEC), all'attuazione del quale il progetto si propone di contribuire, stabilisce che *“si presterà la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, quali la qualità dell'aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio;*

RICHIAMATO quanto evidenziato nel documento interministeriale relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017, MATTM e MiSE) del 10 novembre 2017, in particolare Messaggio dei Ministri *“...Di grande rilievo per il nostro Paese è la questione della compatibilità tra obiettivi energetici ed esigenze di tutela del paesaggio. Si tratta di un tema che riguarda soprattutto le fonti rinnovabili con maggiore potenziale residuo sfruttabile, cioè eolico e fotovoltaico. Poiché siamo convinti che la tutela del paesaggio sia un valore irrinunciabile, sarà data priorità all'uso di aree industriali dismesse, capannoni o tetti, oltre che ai recuperi di efficienza degli impianti esistenti. Tuttavia, queste opzioni non sono sufficienti per gli obiettivi perseguiti. Dunque proponiamo di procedere, con Regioni e amministrazioni che tutelano il paesaggio, alla individuazione di aree, non altrimenti valorizzabili, da destinare alla produzione energetica”* (cfr. Messaggio dei Ministri, SEN 2017);

RICHIAMATO che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nell'ambito della Misura M1.C3 – Turismo e cultura”, prevede tra gli investimenti del secondo ambito “2. La Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale”, l'investimento 2.2 Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale, e che tra le priorità stabilite da questo Ministero della cultura nell'*Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2021 e per il triennio 2021-2023* si individua, proprio in attuazione del PNRR e tra le linee strategiche e programmatiche dell'attività di questo Ministero la *“Rigenerazione culturale dei siti minori, delle aree rurali e delle periferie urbane”* mediante azioni rivolte anche alla protezione e valorizzazione dell'architettura rurale e del paesaggio;

RICHIAMATO che con riguardo all'uso delle aree agricole per la localizzazione di impianti FER, la Strategia nazionale per la biodiversità 2030 (SNB) nell'ambito dell'Azione B13.3 “Adottare pratiche sostenibili di gestione del suolo”, Sotto-Azione B13.3.g), ha espresso la necessità di *“Definire linee guida e criteri per la progettazione e localizzazione di impianti fotovoltaici e agri-fotovoltaici sui terreni agricoli al fine di garantire la tutela della biodiversità e il mantenimento delle produzioni agricole limitando il cambiamento dell'uso del suolo”*; e che come azione ai fini della transizione ecologica, tra le altre, ha evidenziato l'importanza di *“promuovere la diffusione di soluzioni vantaggiose per la produzione di energia (win-win solution) dando priorità alle energie rinnovabili ad impatto zero sulla biodiversità, quali ad es. impianti solari sui “tetti”*;

RICHIAMATO che relativamente agli impatti sul consumo di suolo determinati da impianti FER, il Rapporto 2022 sul Consumo di suolo del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, costituito da ISPRA e dalla ARPA regionali (cfr. Report SNPA n. 32/202, pagg. 206 e 207) ha stimato la disponibilità delle superfici di copertura e il loro potenziale impiego per la posa di impianti fotovoltaici concludendo che *“sfruttando gli edifici disponibili, ci sarebbe posto per una potenza fotovoltaica compresa fra 70 e 92 GW, un quantitativo sufficiente a coprire l'aumento di energia rinnovabile complessiva previsto dal Piano per la Transizione Ecologica al 2030”*;

Precisazioni:

Il Parere tecnico richiama:

- Il D.M. 10.09.2010;
- Il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC);
- Il documento relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN) del 10 novembre 2017 con espresso richiamo alle aree non altrimenti valorizzabili da destinare alla produzione energetica;
- Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nell'ambito della misura M1.C3 in tema di azioni rivolte alla protezione e valorizzazione dell'architettura rurale e del paesaggio;
- La strategia Nazionale per la Biodiversità 2030 (SNB) nell'ambito dell'azione B13.3
- Il Rapporto 2022 sul Consumo del Suolo con espresso richiamo alla possibilità di utilizzo dei tetti degli edifici esistenti per la realizzazione del fabbisogno di potenza previsto per il 2030 (tra 70 e 92 GW).

Tutti gli strumenti di programmazione richiamati esprimono in maniera chiara la compatibilità dell'opera in progetto con quanto negli stessi strumenti contenuto, senza nulla aggiungere in merito al tema paesaggistico di cui al parere in esame.

Conclusioni:

L'iniziativa in progetto è stata riconosciuta compatibile dal punto di vista ambientale in virtù del Parere tecnico istruttorio emesso dalla commissione **PNRR-PNIEC n. 102 del 07.12.2022**. Tale parere analizza tutte le componenti ambientali, i potenziali impatti e valuta positivamente l'iniziativa prescrivendo specifiche Condizioni Ambientali.

Il Parere tecnico istruttorio emesso dal Ministero della Cultura – Soprintendenza speciale per il PNRR – prot. MIC|MIC_SS_PNRR|21/04/2023|0006180-P|, invece, esprime parere negativo all'iniziativa, **nonostante l'assenza di rilevanti interferenze dirette con aree vincolate e/o tutelate dal Codice**, rappresentate esclusivamente da alcuni puntuali attraversamenti lungo il percorso del cavidotto interrato MT posato in trincea su viabilità esistente.

Lo stesso parere non riporta elementi di valutazione oggettiva, né istruzioni per l'eventuale superamento di criticità riscontrate, né prescrizioni su eventuali ulteriori opere di mitigazione, ma si limita ad un mero censimento di Piani, beni tutelati/vincolati e richiami normativi di un areale vasto non meglio specificato nell'intorno dell'impianto.

L'unico motivo riscontrato al fine di classificare l'area non direttamente rientrante tra quelle idonee ai sensi del D.Lgs. 199/2021, art. 20 è riconducibile alla posizione della SSE di progetto contenente la stazione di accumulo elettrochimico che sono poste a distanza inferiore ai 500 m definiti dal medesimo Decreto. Il

posizionamento di tale parte d'opera è obbligato dalla posizione della stazione elettrica Terna attualmente in corso di costruzione dove lo stallo condiviso è previsto in antenna e pertanto la posizione della SSE condivisa è stata di fatto determinata dal gestore di rete.

A tal proposito, si risottolinea che la società proponente Renantis Italia Srl, in data 28-04-2023 ha trasmesso apposita lettera al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), con i contenuti riportati a pagina 7.

Infine, detto parere tecnico istruttorio emesso dal Ministero della Cultura, nel descrivere il progetto e nella trattazione del contesto territoriale, non fa alcun riferimento alla reale natura dell'opera. Infatti, non si evince nessuna differenza nel considerare l'opera quale impianto agrivoltaico rispetto alla natura tradizionale (fotovoltaico semplice) ma in alcuni passaggi, addirittura si considera l'opera agricola quale detrattore paesaggistico.

Per quanto sopra esposto si ritiene non condivisibile il parere istruttorio negativo espresso dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale, ritenendo compatibile il progetto nel rispetto delle Condizioni Ambientali prescritte dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC con parere n. 102 del 07/12/2022.